SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 febbraio 2004**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29

Ministero della salute

ORDINANZA 26 gennaio 2004.

Elenco delle sentenze penali passate in giudicato nell'anno 1999 a carico di produttori e ditte alimentari condannati per reati di frode e sofisticazioni alimentari.

04A01414

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003, n. **395.**

Regolamento di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 26 della legge 23 ottobre 2003, n. 286;

Acquisito il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui dell'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, reso in data 21 novembre 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «legge», la legge 23 ottobre 2003, n. 286;

b) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

c) «elettore», il cittadino italiano residente nella circoscrizione consolare ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge, iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e all'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

d) «ufficio consolare», uno degli uffici di cui all'articolo 29, comma primo, primo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni;

e) «circoscrizione consolare», l'ambito di competenza territoriale dell'ufficio consolare;

f) «Comitato», il Comitato degli italiani all'estero.

2. Ai fini della legge e del presente regolamento, per «data stabilita per le votazioni» e «giorno stabilito per le votazioni» si intende l'ultimo giorno utile per l'arrivo delle buste contenenti le schede votate all'ufficio consolare.

Art. 2.

Istituzione di un nuovo Comitato

1. In caso di istituzione di un nuovo Comitato, il capo dell'ufficio consolare indice le elezioni entro quarantacinque giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge.

2. In caso di istituzione di nuovo Comitato, entro trenta giorni dalla prima seduta, il Comitato procede all'adozione del regolamento interno, per assicurare il proprio funzionamento e il conseguimento dei propri fini, nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e dell'Unione europea. Il testo del regolamento è trasmesso per conoscenza al capo dell'ufficio consolare.

Art. 3.

Compiti e funzioni del Comitato

1. I rapporti del Comitato con l'ufficio consolare sono assicurati dal Presidente o da persona da lui delegata.

2. Le riunioni congiunte di cui all'articolo 2, comma 3, della legge, sono convocate, previa intesa, o dall'autorità consolare o dal Comitato. Alla convocazione è unito l'ordine del giorno ed è allegata la documentazione utile all'esame dei relativi argomenti.

3. I pareri e le proposte di cui all'articolo 2, comma 4, lettere *e)* ed *f)*, della legge, sono formulate dal Comitato entro trenta giorni dalla richiesta, anche nel corso delle riunioni congiunte di cui all'articolo 2, comma 3, della legge.

4. Le richieste di contributo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *g)*, della legge devono pervenire all'ufficio consolare corredate dal bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, dal bilancio preventivo e da una relazione illustrante il programma di attività. Entro quindici giorni il capo dell'ufficio consolare comunica tali richieste al presidente del Comitato. Il Comitato, appositamente convocato, formula, entro trenta giorni

dalle comunicazioni di cui al precedente periodo, il proprio parere in proposito, del quale dà immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare.

5. Il capo dell'ufficio consolare comunica al presidente del Comitato le richieste di contributo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *h)*, della legge prima che queste siano inoltrate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato, appositamente convocato, formula, entro trenta giorni dalla comunicazione, il proprio parere in proposito, del quale dà immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare.

6. I Comitati non elettivi con funzioni consultive previsti dall'articolo 23, comma 3, della legge esercitano tali funzioni nell'ambito delle materie previste dall'articolo 2 della legge.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge, i patronati operanti nella circoscrizione consolare che ricevono contributi da parte dello Stato presentano al Comitato un rapporto sulla propria attività entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 4.

Finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri

1. L'erogazione del finanziamento entro il primo quadrimestre dell'anno, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge, è subordinata alla corretta presentazione della documentazione contabile preventiva e consuntiva del Comitato, che è trasmessa al Ministero degli affari esteri, tramite il capo dell'ufficio consolare, in duplice esemplare (originale e copia autenticata), datata, firmata dal presidente del Comitato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge e vistata dall'ufficio consolare competente.

2. Le verifiche previste dall'articolo 3, comma 7, della legge sono effettuate a cura della rappresentanza diplomatico-consolare competente, ai sensi degli articoli 37, ultimo comma, e 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Dette verifiche possono essere effettuate direttamente dagli organi preposti del Ministero degli affari esteri.

3. Entro quindici giorni dalla prima seduta del Comitato, la documentazione contabile e amministrativa è consegnata dal presidente che cessa dalla carica al nuovo titolare. Della consegna è redatto un verbale di consistenza.

Art. 5.

Sede provvisoria del Comitato

1. In occasione della prima istituzione del Comitato, il capo dell'ufficio consolare si adopera per il reperimento di una sede in cui il Comitato possa provvisoriamente riunirsi, in attesa che esso reperisca la sede definitiva ai sensi dell'articolo 4 comma 1, della legge.

Art. 6.

Eleggibilità

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, iscritti nell'elenco aggiornato e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 55, comma 1, e dagli articoli 58, 59, 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, secondo periodo, della legge, le cause di ineleggibilità sono verificate in base all'atto costitutivo o allo statuto degli enti gestori di attività scolastiche e dei comitati per l'assistenza. .

3. La causa di ineleggibilità di cui all'articolo 8, comma 1, della legge, è riferita ai mandati successivi all'entrata in vigore della legge.

Art. 7.

Verifica della condizione degli eletti

1. Il Comitato giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri membri.

2. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione, o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste, il Comitato la contesta al membro interessato.

3. Il membro del Comitato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Comitato delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Se il membro non vi provvede entro i successivi dieci giorni, il Comitato lo dichiara decaduto.

5. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale di Roma.

6. Nel giorno successivo, la deliberazione è depositata nella segreteria del Comitato e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 8.

Comitato dei presidenti

1. La prima riunione del Comitato dei presidenti successiva alle elezioni è convocata dall'ambasciatore entro sei mesi dalla data di svolgimento delle medesime.

2. Il Comitato dei presidenti elegge il coordinatore tra i propri membri. Viene eletto colui che al primo scrutinio ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 9.

Membri stranieri di origine italiana

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge, possono far parte del Comitato i cittadini stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al quarto grado in linea retta di ascendenza. L'accertamento del requisito compete all'autorità consolare.

2. Nella prima seduta, il Comitato, sulla base della lista delle associazioni operanti nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, fornita per l'occasione dall'ufficio consolare, chiede alle associazioni medesime di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge, il numero delle preferenze espresse da ciascun membro del Comitato è arrotondato all'unità inferiore.

4. Se il Comitato decide di effettuare la cooptazione, ne completa le procedure entro trenta giorni dalle designazioni di cui al comma 2 e comunque non oltre la data di diramazione della convocazione dell'assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni.

5. Ai membri cooptati si applica l'articolo 5, comma 4, della legge.

Art. 10.

Durata in carica e scioglimento del Comitato

1. I membri del Comitato entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena emanato il decreto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge.

2. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 25 della legge, il Comitato resta in carica fino alla prima riunione del successivo, limitandosi dopo la scadenza del quinquennio al compimento degli atti urgenti e improrogabili.

3. Il quinquennio di cui all'articolo 8, comma 1, della legge, decorre dalla data stabilita per le votazioni.

4. Con il decreto di scioglimento del Comitato di cui all'articolo 8, comma 4, della legge è nominato un Commissario straordinario che resta in carica fino al giorno della prima seduta del nuovo Comitato. Entro quindici giorni, la documentazione contabile e amministrativa è consegnata dal presidente che cessa dalla carica al Commissario straordinario. Della consegna è redatto un verbale di consistenza.

Art. 11.

Elenco aggiornato

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge, i termini per l'iscrizione nell'elenco aggiornato sono definiti dall'articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

2. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalità diverse dalla determinazione della consistenza delle comunità italiane ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, della legge e dalla predisposizione delle liste elettorali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 15, comma 4, della legge, e dallo svolgimento della relativa campagna elettorale.

3. L'autorità consolare consente a chi ne fa richiesta di copiare l'elenco degli aventi diritto al voto, ovvero può fornirne essa stessa copia su supporto cartaceo o informatico, senza oneri per lo Stato, esclusivamente per le finalità politico-elettorali stabilite dalla legge.

4. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero degli affari esteri, gli uffici consolari, il Ministero dell'interno e i Comuni.

Art. 12.

Determinazione del numero dei membri del Comitato

1. Entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni, il Ministero dell'interno comunica al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole circoscrizioni consolari, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Se l'indizione delle elezioni, effettuata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge, viene a cadere nell'anno antecedente la data stabilita per le votazioni, la comunicazione di cui al comma 1, riferita ai dati più recenti dell'elenco aggiornato, è resa non oltre il ventesimo giorno successivo all'arrivo della richiesta del Ministero degli affari esteri.

Art. 13.

Indizione delle elezioni e istituzione dell'ufficio elettorale

1. Entro il decimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo l'elenco degli aventi diritto al voto, ripartito per circoscrizione consolare, con l'indicazione, ove risultante, dell'assenza del requisito della residenza da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Le elezioni del Comitato sono indette con decreto del capo dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge.

3. Il decreto di cui al comma 2 indica il numero dei membri del Comitato da eleggere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge, sulla base dei dati di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento.

4. Il decreto di cui al comma 2 indica il giorno stabilito per le votazioni e il giorno della prima seduta del Comitato.

5. Con il decreto di cui al comma 2, il capo dell'ufficio consolare istituisce l'ufficio elettorale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge. L'ufficio elettorale è presieduto dal capo dell'ufficio consolare, o da un suo rappresentante, ed è composto da almeno altri due membri di cittadinanza italiana, dipendenti dell'ufficio consolare, ove possibile di ruolo.

6. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati nei propri locali accessibili al pubblico.

7. L'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero le liste dei candidati e adotta iniziative per promuovere la più ampia comunicazione e per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizione di parità tra loro. L'ufficio consolare invita gli editori di quotidiani e periodici e i responsabili di emittenti radio-televisive che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizioni di parità tra loro.

Art. 14.

Presentazione delle liste dei candidati

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti separati e recano, per ogni sottoscrittore, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché la firma autenticata. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.

2. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri. Di ogni candidato è indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché un numero progressivo assegnato dal presentatore della lista.

3. Assieme alle liste dei candidati sono presentate:

a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato;

b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge.

4. Ogni lista, munita di proprio contrassegno, è presentata, corredata della prescritta documentazione, da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all'ufficio elettorale, nelle ore d'ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni. Il presentatore dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.

5. Il presidente dell'ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione e provvede a trasmetterli al comitato elettorale circoscrizionale, appena questo è costituito, unitamente al verbale delle operazioni compiute.

6. Le designazioni di cui al comma 3, lettera *b)*, sono comunicate al capo dell'ufficio consolare.

7. L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal presente regolamento.

8. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni l'ufficio consolare provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.

Art. 15.

Comitato elettorale circoscrizionale

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, il capo dell'ufficio consolare richiede alle associazioni degli emigrati italiani che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni un elenco di propri rappresentanti, designati nell'osservanza dei rispettivi statuti, ai fini della loro inclusione nel comitato elettorale circoscrizionale. Entro il secondo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, le associazioni degli emigrati italiani comunicano, anche collettivamente, all'ufficio consolare tale elenco.

2. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, con decreto del capo dell'ufficio consolare è costituito il comitato elettorale circoscrizionale, composto da:

a) i rappresentanti designati dai presentatori delle liste di candidati ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera *b)*;

b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani di cui al comma 1, in numero non superiore a sei nelle circoscrizioni in cui risiedono fino a centomila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato e non superiore a dodici nelle altre circoscrizioni.

3. Se il numero dei rappresentanti designati dalle associazioni degli emigrati italiani di cui al comma 1 supera i limiti di cui al comma 2, lettera *b)*, i rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani sono scelti mediante sorteggio tra i designati.

Art. 16.

Ammissione delle liste

1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, il comitato elettorale circoscrizionale:

a) verifica se le liste sono sottoscritte dal numero prescritto di elettori residenti nella circoscrizione consolare, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione;

b) invita i presentatori a modificare i contrassegni delle liste, se questi sono identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, e decide su qualsiasi contestazione in proposito;

c) riduce al limite prescritto le liste formate da un numero di candidati superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri, cancellando gli ultimi nomi;

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura;

e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che sono compresi in più liste;

f) cancella dalle liste i nomi dei candidati che, nel giorno stabilito per le votazioni, non hanno l'età richiesta per l'elettorato passivo;

g) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti nella circoscrizione consolare;

h) verifica se le liste sono formate, anche a seguito delle operazioni di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, da un numero di candidati pari almeno al numero dei membri del Comitato da eleggere e in caso contrario ne dichiara la non ammissibilità;

i) assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

l) assegna a ciascuna lista ammessa un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Art. 17.

Stampa e invio del materiale elettorale

1. La scheda elettorale riporta, accanto al contrassegno, il cognome e il nome dei candidati di ciascuna lista, secondo il modello di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente regolamento.

2. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformità delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge, ai modelli di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente regolamento.

3. Il tagliando comprovante l'esercizio del diritto di voto, di cui all'articolo 17, comma 6, della legge, riporta unicamente un numero o codice corrispondente a una posizione nell'elenco degli elettori. Sul tagliando non sono apposti dati che consentono di risalire direttamente e immediatamente all'identità dell'elettore.

4. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 17, comma 3, della legge mediante il sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dagli articoli 14, comma 1, e 17, commi 3, 6 e 7, della legge, e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.

5. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 17, comma 7, della legge e delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge sono registrati il numero delle buste contenenti schede pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo delle medesime presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalità dell'incenerimento.

Art. 18.

Espressione del voto

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.

2. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

4. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comitato sono nulle, rimanendo valide le prime.

Art. 19.

Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reiscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.

3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro reiscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.

Art. 20.

Ammissione al voto dei cittadini omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto

1. Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omessi dall'elenco degli aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 13, comma 1, e che si presentano entro l'undicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, sono ammessi al voto con le modalità previste dall'articolo 19 del presente regolamento se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE è stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omessi dall'elenco di cui al comma 1 sono ammessi al voto dagli uffici consolari competenti se dai propri atti risulta che gli stessi sono iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE è stata richiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo rilasciata dal Comune di appartenenza con le modalità previste dall'articolo 19, comma 2.

3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 19, comma 3. Tale elenco è trasmesso al comitato elettorale circoscrizionale.

Art. 21.

Nomina degli scrutatori e designazione dei rappresentanti di lista

1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni, i presentatori delle liste ammesse consegnano al comitato elettorale circoscrizionale:

a) un elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatore, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge;

b) la designazione, per ogni seggio istituito nella circoscrizione consolare, di un rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, il comitato elettorale circoscrizionale nomina gli scrutatori tra gli elettori designati dai presentatori delle liste ammesse con modalità tali da garantire, ove possibile, la partecipazione di tutte le liste.

3. Per ciascun seggio elettorale sono nominati quattro scrutatori.

Art. 22.

Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio

1. Ai fini dello scrutinio sono valide le buste pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni, anche se spedite oltre il termine previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale coordina gli interventi atti a individuare i locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità.

3. Ai sensi dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, della legge, il presidente del comitato elettorale circoscrizionale costituisce, con apposito provvedimento, i seggi elettorali. In caso di ufficio consolare avente più di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra più seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare a un singolo seggio un numero di elettori inferiore a cento.

4. Il giorno successivo alla data stabilita per le votazioni, nell'ora fissata dal comitato elettorale circoscrizionale, il presidente, o in sua assenza il vice presidente, insedia il seggio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominato. Il presidente invita inoltre i rappresentanti di lista designati per il seggio ad assistere alle operazioni.

5. Il presidente del seggio riceve, da parte del comitato elettorale circoscrizionale, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, le designazioni dei rappresen-

tanti di lista, un congruo numero di urne, gli stampati e il materiale occorrenti per le operazioni, nonché copia autentica dell'elenco degli elettori, copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dall'ufficio consolare, i plichi con le buste contenenti schede unitamente alla comunicazione del numero di queste.

6. Il presidente procede quindi alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dal comitato elettorale circoscrizionale e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vice presidente e dal segretario:

a) accerta se il numero delle buste ricevute corrisponde al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dal comitato elettorale circoscrizionale;

b) accerta contestualmente se le buste ricevute provengono da un'unica circoscrizione consolare;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta se la busta contiene il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta contenente la scheda con l'espressione del voto;

2) accerta se il tagliando incluso nella busta appartiene a elettore incluso nell'elenco trasmesso dal comitato elettorale circoscrizionale;

3) accerta se la busta contenente la scheda con l'espressione del voto è chiusa, integra e non reca alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, la scheda inclusa in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla circoscrizione consolare, o contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento, o la scheda inclusa nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale, o non accompagnata nella busta esterna né dal tagliando né dal certificato elettorale. Non procede ad annullare la scheda se il tagliando non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui è incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.

7. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio sono separati dalle buste stesse in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto. Dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio, congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, uno dei componenti del seggio accerta l'avvenuta votazione apponendo la propria firma accanto al nome nell'apposita colonna della lista degli aventi diritto al voto. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.

Art. 23.

Operazioni di scrutinio

1. Completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, si procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

a) il vice presidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto e la apre;

b) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di essa e la consegna al segretario;

c) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate in apposita cassetta.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

Art. 24.

Verbali

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, nel verbale del seggio sono inseriti i nominativi dei rappresentanti di lista, il numero delle buste esterne consegnate al seggio dal comitato elettorale circoscrizionale, il numero delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate nonché contestate e non assegnate, i risultati elettorali, il numero dei votanti, gli atti relativi allo scrutinio, le eventuali proteste e reclami presentati nonché le modalità di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, è letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista.

2. Il presidente del seggio accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero dei votanti, dei voti validi, delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti dichiarati nulli, delle schede annullate senza procedere allo scrutinio, delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruità dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale.

3. Compilato il verbale, il presidente procede alla formazione di un plico contenente gli esemplari del verbale, con allegati i prospetti di scrutinio, e tutti i documenti relativi alle operazioni del seggio, nonché, in plichi separati:

a) le schede annullate;

b) le schede bianche, le schede nulle;

c) le schede contenenti voti contestati, avendo cura di tenere distinte le schede contenenti voti contestati e assegnati da quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati;

d) le schede valide;

e) la lista degli elettori.

4. I plichi di cui al comma 3 sono recapitati, al termine delle operazioni, dal presidente del seggio al presidente del comitato elettorale circoscrizionale.

5. Nel verbale delle operazioni elettorali, redatto, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge, dal comitato elettorale circoscrizionale, sono inseriti i dati complessivi indicati al comma 1.

Art. 25.

Voti contestati

1. Entro quarantotto ore dal ricevimento dei plichi di cui all'articolo 24, comma 3, il comitato elettorale circoscrizionale procede, per ogni seggio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti.

2. Le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, sono chiuse in un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti del comitato elettorale, è allegato al verbale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge.

Art. 26.

Ripartizione dei seggi

1. Compiute le operazioni di scrutinio, il comitato elettorale circoscrizionale:

a) determina il quoziente elettorale dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste, ivi compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per il numero dei candidati da eleggere e attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati;

b) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando i voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 25, comma 1;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista secondo le rispettive cifre individuali, prevalendo, a parità di cifre individuali, l'ordine di presentazione nella lista.

2. I seggi eventualmente restanti dopo le operazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, sono successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che ha ottenuto il più alto numero di voti validi. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non hanno ottenuto alcun quoziente.

Art. 27.

Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del comitato elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati dal comitato stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera *c)*, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 28.

Impedimenti alle elezioni

1. Il capo della competente rappresentanza diplomatica, anche sulla base delle comunicazioni dei dipendenti uffici consolari, espone al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo gli eventuali impedimenti di natura politica o sociale all'elezione del Comitato o dei Comitati.

2. Se gli impedimenti sono insorti in concomitanza con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 22 della legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per gli italiani nel mondo, può disporre che le elezioni siano ripetute.

Art. 29.

Prima seduta del Comitato

1. La prima seduta del Comitato ha luogo non oltre il ventesimo giorno successivo alla data stabilita per le votazioni.

2. La prima seduta del Comitato è convocata dal capo dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del presente regolamento.

3. Il Comitato è presieduto, nella prima seduta, dal membro che ha ottenuto la più elevata cifra individuale. In caso di parità di cifre individuali la seduta è presieduta dal più anziano di età.

4. Il segretario provvisorio è il membro più giovane del Comitato.

5. Il Comitato, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 8, comma 1, della legge, nonché dell'articolo 6 del presente regolamento e dichiara la ineleggibilità di essi se sussiste qualcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 7 del presente regolamento.

6. Il Comitato elegge, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge, il presidente, che assume la carica immediatamente dopo la proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta.

7. Eletto il presidente, si procede, a maggioranza semplice, all'elezione del segretario di cui all'articolo 4, comma 2, della legge.

8. Il Comitato procede quindi all'elezione dell'esecutivo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge.

Art. 30.

Adempimenti del segretario del Comitato

1. Il segretario del Comitato svolge le funzioni di segretario dell'esecutivo, anche se non ne è membro, e cura la tenuta dei verbali delle sedute e degli altri atti concernenti l'attività del Comitato e dell'esecutivo.

2. I verbali delle sedute e gli altri atti di cui al comma 1 sono tenuti a disposizione del capo dell'ufficio consolare o di un suo rappresentante appositamente delegato.

3. Copia dei verbali delle sedute, firmata dal presidente e controfirmata dal segretario, è trasmessa al capo dell'ufficio consolare.

Art. 31.

Pubblicità delle sedute

1. Il Comitato assicura la pubblicità delle sedute trasmettendo i relativi verbali all'autorità consolare, che li espone nei propri locali accessibili al pubblico.

Art. 32.

Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare

1. Per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, all'articolo 12, comma 2, e all'articolo 23, comma 4, della legge, il capo dell'ufficio consolare può essere rappresentato dal funzionario o impiegato destinato a sostituirlo nella reggenza dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 33.

Soluzione delle controversie

1. In caso di soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 24 della legge, il parere richiesto dal Ministero degli affari esteri all'autorità consolare, al segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero e ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero residenti nello Stato ove opera il Comitato è espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Contro i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24 della legge è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio avente sede in Roma. La procedura di composizione in via amministrativa prevista dall'articolo 24 della legge deve essere esperita preliminarmente.

Art. 34.

Esenzione dai diritti consolari

1. Gli atti rilasciati dagli uffici consolari ai fini dell'applicazione della legge sono esenti da qualsiasi diritto consolare, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 35.

Assenza di oneri

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 36.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel Mondo*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2004
Registro n. 2, Ministeri istituzionali, foglio n. 83

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 17, comma 1)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
PER LE COMUNITÀ FINO A 100.000 CITTADINI ITALIANI

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

Parte I | Parte II | Parte III | Parte IV

AVVERTENZA - Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero massimo di 4 candidati

1 ◯	2 ◯	3 ◯	4 ◯
1. Cognome e nome	1. Cognome e nome	1. Cognome e nome	1. Cognome e nome
2. Cognome e nome	2. Cognome e nome	2. Cognome e nome	2. Cognome e nome
3. Cognome e nome	3. Cognome e nome	3. Cognome e nome	3. Cognome e nome
4. Cognome e nome	4. Cognome e nome	4. Cognome e nome	4. Cognome e nome
5. Cognome e nome	5. Cognome e nome	5. Cognome e nome	5. Cognome e nome
6. Cognome e nome	6. Cognome e nome	6. Cognome e nome	6. Cognome e nome
7. Cognome e nome	7. Cognome e nome	7. Cognome e nome	7. Cognome e nome
8. Cognome e nome	8. Cognome e nome	8. Cognome e nome	8. Cognome e nome
9. Cognome e nome	9. Cognome e nome	9. Cognome e nome	9. Cognome e nome
10. Cognome e nome	10. Cognome e nome	10. Cognome e nome	10. Cognome e nome
11. Cognome e nome	11. Cognome e nome	11. Cognome e nome	11. Cognome e nome
12. Cognome e nome	12. Cognome e nome	12. Cognome e nome	12. Cognome e nome
13. Cognome e nome	13. Cognome e nome	13. Cognome e nome	
14. Cognome e nome	14. Cognome e nome		
15. Cognome e nome	15. Cognome e nome		
16. Cognome e nome			

N.B. — Le liste sono riportate nell'ordine di ammissione, da sinistra verso destra; se le liste sono 5 o 6 viene visualizzata anche la quarta parte della scheda, se sono più di 6, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutte le liste ammesse. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulle parti successive seguendo il verso di pieghe verticali equidistanti tra di loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 17, comma 1)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE COMUNITÀ COMPOSTE DA PIÙ DI 100.000 CITTADINI ITALIANI

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

Parte I | Parte II | Parte III | Parte IV

AVVERTENZA - Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero massimo di 6 candidati

1 ◯	2 ◯	3 ◯	4 ◯
1. Cognome e nome	1. Cognome e nome	1. Cognome e nome	1. Cognome e nome
2. Cognome e nome	2. Cognome e nome	2. Cognome e nome	2. Cognome e nome
3. Cognome e nome	3. Cognome e nome	3. Cognome e nome	3. Cognome e nome
4. Cognome e nome	4. Cognome e nome	4. Cognome e nome	4. Cognome e nome
5. Cognome e nome	5. Cognome e nome	5. Cognome e nome	5. Cognome e nome
6. Cognome e nome	6. Cognome e nome	6. Cognome e nome	6. Cognome e nome
7. Cognome e nome	7. Cognome e nome	7. Cognome e nome	7. Cognome e nome
8. Cognome e nome	8. Cognome e nome	8. Cognome e nome	8. Cognome e nome
9. Cognome e nome	9. Cognome e nome	9. Cognome e nome	9. Cognome e nome
10. Cognome e nome	10. Cognome e nome	10. Cognome e nome	10. Cognome e nome
11. Cognome e nome	11. Cognome e nome	11. Cognome e nome	11. Cognome e nome
12. Cognome e nome	12. Cognome e nome	12. Cognome e nome	12. Cognome e nome
13. Cognome e nome	13. Cognome e nome	13. Cognome e nome	13. Cognome e nome
14. Cognome e nome	14. Cognome e nome	14. Cognome e nome	14. Cognome e nome
15. Cognome e nome	15. Cognome e nome	15. Cognome e nome	15. Cognome e nome
16. Cognome e nome	16. Cognome e nome	16. Cognome e nome	16. Cognome e nome
17. Cognome e nome	17. Cognome e nome	17. Cognome e nome	17. Cognome e nome
18. Cognome e nome	18. Cognome e nome	18. Cognome e nome	18. Cognome e nome
19. Cognome e nome	19. Cognome e nome	19. Cognome e nome	
20. Cognome e nome	20. Cognome e nome		
21. Cognome e nome			
22. Cognome e nome			

N.B. — Le liste sono riportate nell'ordine di ammissione, da sinistra verso destra; se le liste sono 7 o 8 viene visualizzata anche la quarta parte della scheda, se sono più di 8, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutte le liste ammesse. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulle parti successive seguendo il verso di pieghe verticali equidistanti tra di loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA *C*
(prevista dall'art. 17, comma 1)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

ELEZIONE DEL COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
della Circoscrizione Consolare

di ______________________

____
(data dell'elezione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

firma del presidente

____

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministratore competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (*lettera soppressa*)».

— Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei comitati degli italiani all'estero):

«Art. 26 (*Regolamento di attuazione*) — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1-*bis*, della legge 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero), e successive modificazioni:

«1-*bis*. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni».

Note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):

«1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le votazioni di cui all'art. 1, comma 1».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«1. Hanno diritto di voto per l'elezione del comitato i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):

«8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge».

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma primo, primo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), e successive modificazioni:

«Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione "uffici consolari" comprende i consolati generali di prima categoria, i consolati di prima categoria, i vice consolati di prima categoria e le agenzie consolari di prima categoria».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato «Comitato».

2. (*Omissis*).

3. In casi particolari, tenuto conto delle dimensioni della circoscrizione consolare, della presenza di consistenti nuclei di cittadini italiani e di cittadini stranieri di origine italiana, e quando le condizioni locali lo richiedono, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti, anche su richiesta del Comitato in carica, più Comitati all'interno della medesima circoscrizione consolare. Il decreto ministeriale, istitutivo di più comitati, delimita anche i rispettivi ambiti territoriali di competenza».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«Art. 2 (*Compiti e funzioni del Comitato*) — 1. Ciascun comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e può presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun comitato opera per la realizzazione di tali iniziative.

2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.

3. L'autorità consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunità italiana.

4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella società locale e di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana, nonché per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

b) collabora con l'autorità consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani;

c) segnala all'autorità consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorità consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni;

d) redige una relazione annuale sulle attività svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'art. 3;

e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorità consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1;

f) formula proposte all'autorità consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale;

g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome;

h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione.

5. L'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.

6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento».

— Si riporta il testo dell'art. 23, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«3. L'autorità consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di tremila cittadini italiani può istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non più di dodici esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai comitati eletti».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 7, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorità consolare, per eventuali verifiche».

— Si riporta il testo dell'art. 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):

«La Missione diplomatica esercita altresì azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento».

— Si riporta il testo dell'art. 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:

«L'ufficio consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;

assicurare gli adempimenti idonei all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;

provvedere alla tutela dei lavoratori italiani particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza sociale;

favorire le attività educative, assistenziali e sociali nella collettività italiana nonché promuovere, assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge, vigilare l'attività delle associazioni, delle camere di commercio, degli enti italiani;

stimolare nei modi più opportuni ogni attività economica interessante l'Italia, curando in particolare lo sviluppo degli scambi commerciali;

sviluppare le relazioni culturali».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n.286:

«1. L'autorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile».

— Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, e degli articoli 58, 59, 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni:

«Art. 55 (*Elettorato passivo*) — 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. (*Omissis*)».

«Art. 58 (*Cause ostative alla candidatura*) — 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera *b)*;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'art. 59 la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) la giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o dì chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327».

«Art. 59 (*Sospensione e decadenza di diritto*) — 1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'art. 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 58, comma 1, lettera *a)*, o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'art. 58, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'art. 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1999, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni».

«Art. 60 (*Ineleggibilità*) — 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui àmbito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'art. 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale».

«Art. 61 *(Ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia)* — 1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore».

— Per il testo dell'art. 5, comma 4, secondo periodo, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alle note all'art. 9.

«Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«Art. 7 *(Membri stranieri di origine italiana).* — 1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'art. 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'art. 11, comma 1».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni:

«Art. 13. — 1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 e delle modalità previste nelle forme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.

2. La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire 600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno per impossibilità di indire le elezioni, può essere utilizzata nel successivo anno finanziario».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«3. Con decreto dell'autorità consolare, su indicazione del presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È, altresì, motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui era stato eletto».

— Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«Art. 25 (*Disposizione transitoria*). — 1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso è sciolto dall'autorità consolare, che indìce nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare propone, altresì, lo scioglimento del Comitato quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure quando, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione, non è in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. Sulla base della proposta dell'autorità consolare, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, sentito il comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo scioglimento del Comitato».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«2. L'elenco di cui al comma 1 è reso pubblico con modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 26. Con lo stesso regolamento sono definiti i termini per l'iscrizione nel predetto elenco».

— Si riporta il testo dell'art. 5, commi 4, 5, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104:

«4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli schedari consolari.

5. In base alle risultanze del confronto di cui al comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonché i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.

6. Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei nominativi contenuti esclusivamente negli schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano già provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati la documentazione prevista dalla normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, provvedendo a completarla, ove necessario, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono alla trascrizione degli atti nonché alla conseguente iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale ultimo termine è fissato in trenta giorni dalla ricezione, da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi citate.

7. Nei casi di corrispondenza, sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«1. Il Comitato è composto da dodici membri per le comunità fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459».

— Per il testo dell'art. 15, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera *f)*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) - e) (Omissis);

f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza».

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

Nota all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 17, commi 1, 3, 5, 6 e 7, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza».

Nota all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

Nota all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), e successive modificazioni:

«Art. 4. — 1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;

b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

d) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

1) trascorsi cento anni dalla nascita;

2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;

3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;

4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;

e) per perdita della cittadinanza;

f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune».

Nota all'art. 21:

— Per il testo dell'art. 19, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

Note all'art. 22:

— Per il testo dell'art. 19, commi 1 e 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

— Per il testo dell'art. 22, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, si rinvia alla nota all'art. 28.

Nota all'art. 28:

— Si riporta il testo degli articoli da 15 a 22 della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«Art. 15 *(Indizione delle elezioni e liste elettorali)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 23, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.

4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.

5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

6. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 1.675.371 euro per l'anno 2003.

Art. 16 *(Comitato elettorale circoscrizionale)*. — 1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui dell'art. 26.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.

4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 26.

5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.

6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 17 *(Stampa e invio del materiale elettorale)*. — 1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.

2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'art. 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.

4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10.257.100 euro per l'anno 2003.

Art. 18 *(Espressione del voto)*. — 1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.

2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.

3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.

4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

Art. 19 *(Costituzione dei seggi elettorali).* — 1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata, per l'anno 2003, rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro.

Art. 20 *(Operazioni di scrutinio).* — 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.

2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'art. 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.

Art. 21 *(Ripartizione dei seggi).* — 1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art. 22 *(Proclamazione degli eletti).* — 1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'art. 15, comma 2».

Note all'art. 29:

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«1. Nella prima seduta, il comitato elegge il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del comitato. Tale numero è determinato dalla somma del numero di voti riportati dalla lista a cui apparteneva il candidato con quello delle preferenze riportate individualmente».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«2. La segreteria del comitato è affidata con incarico gratuito a un membro del comitato stesso».

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«1. Il comitato elegge un esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere».

Nota all'art. 32:

— Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

«Art. 48 *(Reggenza di ufficio consolare di prima categoria).* — In caso di assenza o di impedimento del capo di un ufficio consolare di prima categoria assume la reggenza il funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica.

In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera, il Ministro può disporre che la reggenza sia assunta dal funzionario più elevato in grado della carriera direttiva amministrativa eventualmente in servizio presso l'ufficio.

Il funzionario che assume la reggenza esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo dell'ufficio.

Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo dell'ufficio o, in difetto, dalla missione diplomatica o dal Ministero a un impiegato non appartenente alle carriere direttive, le sue funzioni possono essere limitate a particolari materie o atti».

Nota all'art. 33:

— Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 23 ottobre 2003, n. 286:

«Art. 2 *(Soluzione delle controversie).* — 1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il comitato».

Nota all'art. 34:

— Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):

«Art. 59 *(Adeguamento di voci della tariffa).* — I diritti stabiliti in una o più voci della tariffa possono essere modificati o soppressi per i non cittadini, a titolo di reciprocità, con decreto del Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per gli affari esteri può, con proprio decreto, disporre l'esenzione o la diminuzione dei diritti stabiliti nella tariffa limitatamente a quelle voci che presentino un più diretto interesse per i lavoratori residenti all'estero e per i loro familiari.

Il Ministro per gli affari esteri, qualora per motivi di convenienza internazionale o nazionale ravvisi la opportunità di agevolare l'ingresso di non cittadini in Italia, può disporre che alcuni atti o vidimazioni consolari siano rilasciati mediante pagamento di diritti inferiori a quelli stabiliti nella tariffa od anche in esenzione dai diritti stessi».

04G0070

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2004.

Proroga dello stato di emergenza a seguito di una eccezionale tromba d'aria verificatasi il giorno 15 settembre 2002 nei comuni di Ragusa, Modica, Ispica e Chiaramonte Gulfi, Rosolini e Licodia Eubea.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di una eccezionale tromba d'aria verificatasi nel territorio della regione Sicilia, comune di Modica (Ragusa) il giorno 15 settembre 2002;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2003 con il quale lo stato di emergenza è stato esteso anche nei territori dei comuni di Ragusa, Ispica e Chiaramonte Gulfi (Ragusa), Rosolini (Siracusa) e Licodia Eubea (Catania);

Vista la richiesta della regione Siciliana pervenuta con nota n. 393/D.S.G. in data 3 febbraio 2004, concernente la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi di carattere straordinario previsti per il superamento del summenzionato contesto emergenziale sono tuttora in corso di progettazione o di esecuzione e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi superata;

Ravvisata, quindi la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Ragusa, Modica, Ispica e Chiaramonte Gulfi (Ragusa), Rosolini (Siracusa) e Licodia Eubea (Catania), a seguito di una eccezionale tromba d'aria verificatasi il giorno 15 settembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A01817

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2004.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3337).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le precedenti ordinanze di protezione civile con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Ritenuto necessario ed urgente integrare le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze, al fine di consentire il definitivo superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa del Presidente della regione Calabria;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2881/1998 è aggiunto il seguente comma:

«3. Il commissario delegato può non applicare il disposto di cui al comma 2 ai comuni che, pur non avendo realizzato gli obiettivi di cui al citato comma, presentino un piano, concordato con la società mista di competenza, di recupero dei ritardi maturati nell'adempimento degli obiettivi di cui innanzi e sempreché detto piano sia assentito dal commissario delegato in ordine alla sua idoneità al conseguimento dei risultati previsti.».

2. Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3062/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «venti giorni dalla richiesta», è aggiunto il seguente periodo: «in favore del personale di cui al presente comma è autorizzata la corresponsione di una indennità pari all'importo corrispondente a 70 ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.».

3. All'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3062/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «da corrispondere agli esperti e le spese per il lavoro straordinario del personale» e le parole «da corrispondersi nel limite massimo di 70 ore mensili», sono soppresse.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di competenza del presidente della regione Calabria - commissario delegato sono trasferite allo stesso, fino al termine dello stato di emergenza, le risorse assegnate alla regione medesima dal decreto legislativo n. 112/1998.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il presidente della regione Calabria - commissario delegato dispone delle risorse finanziarie introitate dalla regione Calabria, e rinvenienti dalla stipula dei mutui che la stessa regione è autorizzata a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti di credito, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 426/1998 e successivi finanziamenti, nonché dall'art. 144, comma 17 della legge n. 388/2000 e successive modifiche.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, sono trasferite direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato.

Art. 3.

1. All'art. 2, comma 9, dell'ordinanza n. 3185/2002 dopo le parole «dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997» è aggiunto il seguente periodo: «nonché le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche.».

Art. 4.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il presidente della regione Calabria - commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, la regione comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito, è stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso nonché due unità di personale designate, l'una dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e l'altra dalla regione Calabria. Per le medesime finalità, il Capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico del commissario delegato che deve farvi fronte con i propri mezzi.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A01818

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2004.

Riduzione, per l'anno 2004, delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto l'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che fissa, tra l'altro, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, correlando il sistema di tassazione al sistema tariffario articolato per tipologie di usi civili di cui al provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che con decreto da emanare entro il 31 gennaio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, al fine di ridurre gli squilibri tariffari esistenti tra le diverse zone geografiche del Paese, procede nel limite degli importi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ad interventi di riduzione dell'accisa sul gas metano per usi civili applicata in territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visti i propri decreti 25 marzo 2002 e 13 gennaio 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2002 e n. 22 del 28 gennaio 2003, con i quali, in attuazione del citato art. 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono state rispettivamente fissate per l'anno 2002 e per l'anno 2003, le aliquote di accisa sul gas metano per usi civili da applicare nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, autorizza, relativamente all'anno 2004, la spesa di 100 milioni di euro;

Ritenuto, in funzione del processo di armonizzazione tariffaria e riavvicinamento delle aliquote, di procedere, nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, all'allineamento tra le aliquote di accisa relative agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 e le aliquote relative agli usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, come previsto nel sistema di tassazione vigente nei territori del Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004 le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono determinate nelle seguenti misure:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: € 40,00 per mille mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: € 40,00 per mille mc;

c) per altri usi civili: € 173,20 per mille mc.

Roma, 12 febbraio 2004

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 221

04A01982

DECRETO 23 febbraio 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE - Inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e dei sigaretti;

Visto il decreto direttoriale 17 dicembre 2003 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentata dalla ditta Philip Morris Italia S.p.a.;

Considerato che occorre inserire nella tabella *A* - sigarette, allegata al decreto direttoriale 17 dicembre 2003 due prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti dalla ditta Philip Morris Italia S.p.a.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A* - sigarette, allegata al decreto direttoriale 17 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *A* - sigarette, allegata al decreto direttoriale 17 dicembre 2003 sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA *A*

SIGARETTE

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
28,22	17,25	28,75	98,28	172,50
29,18	17,75	29,58	100,99	177,50

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A* - sigarette, allegata al decreto direttoriale 17 dicembre 2003 sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

TABELLA *A*

SIGARETTE

Prodotti esteri

Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CHESTERFIELD BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 140,00	€ 150,00	€ 1,50
CHESTERFIELD BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 140,00	€ 150,00	€ 3,00
CHESTERFIELD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 140,00	€ 150,00	€ 3,00
CHESTERFIELD KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 140,00	€ 150,00	€ 1,50
CHESTERFIELD MAMBAYA GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 140,00	€ 150,00	€ 3,00
CHESTERFIELD ORIENTAL VELVET KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 140,00	€ 150,00	€ 3,00
CHESTERFIELD RIO TROPICAL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 140,00	€ 150,00	€ 3,00
DIANA AZZURRA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
DIANA AZZURRA KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
DIANA BLU KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
DIANA BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
DIANA BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 1,40
DIANA ROSSA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
DIANA ROSSA KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
DIANA ROSSA KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 1,40
DIANA SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 135,00	€ 2,70
L&M KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 135,00	€ 140,00	€ 2,80
MARLBORO 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 167,50	€ 177,50	€ 3,55
MARLBORO 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 167,50	€ 177,50	€ 3,55
MARLBORO GOLD 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 167,50	€ 177,50	€ 3,55
MARLBORO GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3,50
MARLBORO GOLD KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 1,75
MARLBORO GOLD KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3,50
MARLBORO KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3,50
MARLBORO KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3,50
MARLBORO KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 1,75
MARLBORO MED KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 3,50
MARLBORO MED KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 165,00	€ 175,00	€ 1,75
MERIT BIANCA SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
MERIT BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 162,50	€ 172,50	€ 3,45
MERIT BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
MERIT GIALLA 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 162,50	€ 172,50	€ 3,45
MERIT GIALLA KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 1,70
MERIT GIALLA KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
MERIT UNO KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
MURATTI AMBASSADOR BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 170,00	€ 3,40
MURATTI AMBASSADOR GOLD KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 170,00	€ 3,40
MURATTI AMBASSADOR KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 170,00	€ 3,40
MURATTI AMBASSADOR KS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 170,00	€ 3,40
MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 165,00	€ 170,00	€ 3,40
PHILIP MORRIS BLU 100s	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 162,50	€ 172,50	€ 3,45
PHILIP MORRIS BLU KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
PHILIP MORRIS BLU KS	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 1,70
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
PHILIP MORRIS ONE KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
PHILIP MORRIS SLIM BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40
PHILIP MORRIS UL KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 160,00	€ 170,00	€ 3,40

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 234

04A01985

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa produzione lavoro sociale «Minerva a r.l.», in Acri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa produzione lavoro sociale «Minerva a r.l.», con sede in Acri, (Cosenza) alla via Roma, n. 15, costituita con atto notaio dott. Roberto Gervasio in data 10 dicembre 1999, registro società n. 1923, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 4177, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

04A01525

DECRETO 28 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «La Bruzia a r.l.», in Bocchigliero.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «La Bruzia a r.l.», con sede in Bocchigliero (Cosenza), alla via Roma n. 75, costituita con atto notaio dott. Borromeo Antonio in data 28 marzo 1996, repertorio n. 36890, registro società n. 124747, tribunale di Rossano, posizione BUSC n. 3559, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

04A01527

DECRETO 28 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «S.F.F.E.A. a r.l.», in Fagnano Castello.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «S.F.F.E.A. a r.l.», con sede in Fagnano Castello (Cosenza), alla piazza Umberto I n. 19, costituita con atto notaio dott. Espedito Claudio in data 3 gennaio 1990, repertorio n. 20200, registro società n. 7342, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3177/250975, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

04A01528

DECRETO 28 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Noi per voi a r.l.», in Pedace.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Noi per voi a r.l.», con sede in Pedace (Cosenza), alla via Vico Barr. Capp. n. 20, costituita con atto notaio dott. Carlo Viggiani in data 8 marzo 1985, repertorio n. 1302, registro società n. 4769, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2460/211773, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

04A01529

DECRETO 28 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «La Pantanella piccola società cooperativa a r.l.», in Paterno Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «La Pantanella piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Paterno Calabro (Cosenza), alla via Pantano Mascaro n. 26, costituita con atto notaio dott. Leucio Gisonna in data 10 dicembre 1999, registro società n. 1923, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3934, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

04A01530

DECRETO 28 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Produzione lavoro Sud a r.l.», in Mormanno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa mista «Produzione lavoro Sud a r.l.» con sede in Mormanno (Cosenza), alla via San Michele n. 9, costituita con atto notaio dott.ssa Giovanna Di Chiara in data 4 novembre 1985, repertorio n. 837, registro società n. 1342, tribunale di Castrovillari, pos. BUSC n. 2568/215657, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

04A01531

DECRETO 28 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Val d'Esaro a r.l.», in Roggiano Gravina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Val d'Esaro a r.l.», con sede in Roggiano Gravina (Cosenza), alla via Acquafedita, costituita con atto notaio dott. Claudio Cristofaro in data 26 marzo 1998, repertorio n. 44905, registro società n. 22950, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 3715/59, ai sensi del-

l'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

04A01532

DECRETO 28 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «C.E.F. a r.l.», in Fuscaldo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «C.E.F. a r.l.», con sede in Fuscaldo (Cosenza), alla via S. Antonio, costituita con atto notaio dott.ssa D'Aqui Eleonora in data 4 agosto 1989, repertorio n. 46260, registro società n. 2236, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 3096/245095, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

04A01533

DECRETO 28 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Le Timpe a r.l.», in San Lorenzo Bellizzi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Le Timpe a r.l.», con sede in San Lorenzo Bellizzi (Cosenza), alla via Adua n. 7, costituita con atto notaio dott. La Gamma Giorgio in data 25 maggio 1989, registro società n. 2322, tribunale di Castrovillari, pos. BUSC n. 3254, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

04A01534

DECRETO 28 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Valle del Savuto a r.l.», in Marzi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Valle del Savuto a r.l.», con sede in Marzi (Cosenza), alla via Impedicasali, costituita con atto notaio dott. Fiore Vittorio in data 5 febbraio 1976, registro società n. 2386, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 1436/147012, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

04A01535

DECRETO 28 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Camminando e volando a r.l.», in Aiello Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Camminando e volando a r.l.», con sede in Aiello Calabro (Cosenza), alla via Vittorio Emanuele II n. 28, costituita con atto notaio dott. Mario Bilangione in data 28 giugno 1995, repertorio n. 53682, registro società n. 3147, tribunale di Paola, pos. BUSC n. 3491, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

04A01536

DECRETO 28 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Idea Calabria a r.l.», in Cassano Ionio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa mista «Idea Calabria a r.l.», con sede in Cassano Ionio (Cosenza), alla via Laura Serra, costituita con atto notaio dott. Placco Ludovico in data 20 marzo 1987, repertorio n. 63532, registro società n. 1644, tribunale di Paola, pos. BUSC n. 2791/228023, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

04A01537

DECRETO 28 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Artemisia piccola soc. coop. a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Artemisia piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Cosenza, alla via C. De Cardona n. 12, costituita con atto notaio dott. Stefano Camilleri in data 31 marzo 1998, repertorio n. 9018, registro società n. 18726, tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 3704/48, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 28 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

04A01538

DECRETO 3 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Centritalia a r.l.», in Anagni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'uffficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 dicembre 2003 eseguito nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa Centritalia a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa Centritalia a r.l.», con sede in Anagni, costituita a rogito notaio dott. Angelo Salvi in data 21 aprile 1986, repertorio 4110, registro imprese n. 4853 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC n. 1186/219138 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 3 febbraio 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A01498

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 gennaio 2004.

Rettifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 144.500,00.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 21 gennaio 2003 ed in particolare il progetto n. 13560 presentato dalla RI.MA.Plast S.c.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, con il quale il predetto progetto n. 13560 presentato dalla RI.MA.Plast S.c.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca sezione aree depresse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (allegato 1), relativamente al progetto n. 13560 presentato dalla RI.MA.Plast S.c.r.l., nel calcolo dell'intervento non è stata considerata l'ulteriore agevolazione relativa alla cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 24 giugno 2003, relativamente alla suddetta agevolazione aggiuntiva;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003 relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 13560 presentato dalla RI.MA.Plast S.c.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. La relativa spesa di euro 144.500,00 nella forma di contributo nella spesa per attività di ricerca di cui al presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge n. 297/1999, art. 9 - N. prot. 13560

SEZIONE A - *Generalità del progetto*

Protocollo n. 13560 del 21 dicembre 2001 - Comitato del 21 gennaio 2003.

Progetto di Ricerca.

Titolo: Filmagro.

Inizio: 2 maggio 2002.

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata.

Durata mesi: 24.

Ragione sociale/denominazione ditta/e RI.MA.Plast S.c.r.l - Catania.

Progetto di Formazione.

Titolo: Percorsi formativi per ricercatori e tecnici nel settore dei film polimerici per l'agricoltura.

Inizio: 3 gennaio 2003.

Durata mesi: 8.

Ragione sociale/denominazione ditta/e RI.MA. Plast S.c.r.l. - Catania.

Costo totale ammesso euro 1.550.000,00;

di cui attività di ricerca industriale euro 835.200,00;

di cui attività di sviluppo precompetitivo euro 609.800,00;

di cui attività di formazione euro 105.000,00,

al netto di recuperi pari a euro 107.800,00.

SEZIONE B - *Imputazione territoriale costi*

	Ricerca			Formazione
	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera *a)*	835.200,00	609.800,00	1.445.000,00	105.000,00
Eleggibile lettera *c)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00	0,00
Non eleggibile	0,00	0,00	0,00	0,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	835.200,00	609.800,00	1.445.000,00	105.000,00

SEZIONE C - *Forma e misura dell'intervento*

Ricerca	Contributo nella spesa nella misura sotto indicata *		Credito agevolato nella misura sottoindicata * (oppure contributo in conto interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo	Ricerca industriale	Sviluppo precompetitivo
Eleggibile lettera *a)*	75%	50%	0%	0%
Eleggibile lettera *c)*	75%	50%	0%	0%
Elegg. Ob.2/2 Phasing Out	70%	45%	0%	0%
Non eleggibile	70%	45%	0%	0%
Extra UE	70%	45%	0%	0%

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%).

10% Progetti presentati da PMI.

10% Attività da svolgere in zone 87.3,*a)* Trattato C.E.

10% Collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

	Contributo nella spesa nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera *a)*	75%
Eleggibile lettera *c)*	75%
Elegg. Ob.2/Phasing Out	70%
Non eleggibile	70%
Extra UE	70%

** Tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%).

20% Progetti presentati da PMI

10% Attività da svolgere in *zone* 87.3,*a)* Trattato CE.

Agevolazioni totali deliberate.

Contributo nella spesa (totale) fino a euro 1.010.050,00;

di cui per ricerca fino a euro 931.300,00;

di cui per formazione fino a euro 78.750,00.

Credito agevolato per ricerca (o contributo in conto interessi sul finanziamento) fino a euro 0,00.

SEZIONE D - *Condizioni specifiche*

Stipula del contratto subordinata ad aumento di capitale sociale con mezzi freschi per un importo pari ad euro 100.000,00.

04A01618

DECRETO 28 gennaio 2004.

Rettifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 19.920,00.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 novembre 2002 ed in particolare il progetto n. 8870/F presentato dalla Metoda S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, con il quale il predetto progetto n. 8870/F presentato dalla Metoda S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca sezione aree depresse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (allegato 1), relativamente al progetto n. 8870/F presentato dalla Metoda S.p.a., è stato indicato, quale importo del contributo nella spesa euro 79.680,00 anziché euro 99.600,00;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003 relativamente ai suddetti progetti;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 8870/F presentato dalla Metoda S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. La relativa spesa di euro 19.920,00 nella forma di contributo nella spesa per attività di formazione di cui al presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge n. 297/1999, art. 8 - N. prot. 8870/F

SEZIONE A - *Generalità del progetto*

Protocollo n. 8870/F del 6 luglio 2001 - Comitato del 5 novembre 2002.

Progetto di formazione.

Titolo: Progetto di ricerca, analisi e verifica di conoscenze e metodologie per lo sviluppo di applicazioni distribuite di tipo time e/o mission critical basate sulla rete internet.

Inizio: 3 aprile 2002.

Durata mesi: 4.

Ragione sociale/denominazione ditta/e Metoda S.p.a. - Salerno.

Costo totale ammesso euro 132.800,00,

al netto di recuperi pari a euro 0,00.

SEZIONE B - *Imputazione territoriale costi*

	Formazione
Eleggibile lettera *a)*	132.800,00
Eleggibile lettera *c)*	0,00
Elegg. Ob.2/Phasing Out	0,00
Non eleggibile	0,00
Extra UE	0,00
TOTALE . . .	132.800,00

SEZIONE C - *Forma e misura dell'intervento*

* Contributo nella spesa nella misura sotto indicata

Eleggibile lettera *a)*	75%
Eleggibile lettera *c)*	75%
Elegg. Ob.2/2 Phasing Out	70%
Non eleggibile	70%
Extra UE	70%

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%).

20% Progetti presentati da PMI.

10% Attività da svolgere in zone 87.3,*a)*. Trattato C.E.

Agevolazioni totali deliberate.

Contributo nella spesa fino a euro 99.600,00.

SEZIONE D - *Condizioni specifiche*

04A01619

DECRETO 6 febbraio 2004.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14, comma 13, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure

per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 2216/Ric. del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2004;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 16 dicembre 2003, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati. altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Veneto.

TECNO LOGICA S.R.L., via Indipendenza, 1/C - 31027 Spresiano (Treviso).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

29.24.3 Progettazione, produzione ed assistenza di macchine ed impianti di automazione industriale.

Punto di primo contatto:

tel. 0422-725928 - E-mail info@tecno-logica.com;

fax 0422-888874 - Sito internet www.tecno-logica.-com.

Emilia-Romagna.

CENTRO CASEARIO PIVETTI S.R.L. via San Biagio n. 76/A - 42024 Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

K 74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti.

Punto di primo contatto:

tel. 0522-682371 - E-mail caseario.pivetti@tin.it;

fax 0522/683045.

Lazio.

ADVANCED COMPUTER SYSTEMS S.P.A. (A.C.S.), via della Bufalotta, 378 - 00139 Roma.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

72 Informatica ed attività connesse;

72.2 Forniture di software e consulenza in materia di informatica.

Punto di primo contatto;

tel. 06-87090965 - E-mail l.ciucci@acsys.it;

fax 06/87201478 - Sito Internet www.acsys.it.

EULOGOS S.P.A., via Cimone, 59 - 00141 Roma.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

72 Informatica ed attività connesse.

73 Ricerca e sviluppo.

92.5 Attività di biblioteche, archivi.

Punto di primo contatto:

tel. 06/8208211 - E-mail info@eulogos.net;

Fax 06/82082191 - Sito Internet www.eulogos.net.

Campania.

INFOTEL S.R.L., via Bettino Ricasoli - 84091 Battipaglia (Salerno).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

72.2 Forniture di software e consulenza in materia di informatica.

73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

K 74.2 Attività in materia di architettura, di ingegneria ed altre attività connesse.

Punto di primo contatto:

tel. 0828-302200 - E-mail s.martino@infotelweb.it;

fax 0828-/302200 - Sito Internet www.infotelweb.it.

INFOTEL GROUP S.R.L., via Strauss, 45 Z.I. - 84091 Battipaglia (Salerno).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

72.2 Forniture di software e consulenza in materia di informatica.

72.6 Altre attività connesse all'informatica.

73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto:

tel. 0828/302200 - E-mail a.fortunato@infotelweb.it;

fax 0828/302200 - Sito Internet www.infotelweb.it.

LABORATORIO DELLA FONDAZIONE S.C.A R.L., viale Josèmaria Escrivà, 28 - 70124 Bari.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

K 73 Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria sociali ed umanistiche.

K 72 Informatica e attività connesse.

K 74 Attività di servizi alle imprese (ingegneria gestionale e cognitiva).

Punto di primo contatto:

tel. 080/5681211 - E-mail w.margiotta@nee.it;

fax 080/5681243 - Sito Internet www.nee.it.

METODA S.P.A., via San Leonardo, 52 - 84131 Salerno.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

73.10.7 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

72.20 Fornitura e software e consulenza in materia di informatica.

Punto di primo contatto:

tel. 089/3067111 - E-mail a.acri.@metoda.it;

fax 089/3067112 - Sito Internet www.metoda.it.

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'Albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

DARMAK S.R.L., località Fascia d'Oro - 25014 Castenedolo (Brescia).

Punto di primo contatto:

tel 030/2137201;

fax 030/2137282.

Iscrizione nell'albo al posto di VEHICLE ENGINEERING AND DESIGN S.R.L. per atto di fusione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2004

Il dirigente: COBIS

04A01620

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 febbraio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 3 marzo 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61437;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01774

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 12 febbraio 2004.

Determinazione dei lotti di autorizzazioni preventive ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 4, comma 2;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, assegna 30 milioni di euro per i contributi di cui al medesimo art. 4, comma 2, relativi agli apparati di utente per la trasmissione o ricezione a larga banda dei dati via Internet;

Considerato che l'art. 4, comma 1, del citato decreto 30 dicembre 2003, stabilisce il contributo nella misura di 75 euro per ciascun accesso;

Considerato che l'art. 4, comma 4, del citato decreto 30 dicembre 2003 prevede che, entro venti giorni dalla sua entrata in vigore, siano stabilite con apposito provvedimento ministeriale almeno quattro tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, ciascuna contenente l'ammontare dello stanziamento relativo al singolo lotto che è stabilito, per tipologia di operatore, sulla base dei dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet;

Viste le comunicazioni in data 27 gennaio 2004 con le quali sono stati richiesti ad un campione rappresentativo di operatori di comunicazioni elettroniche i dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet dal 7 ottobre 2003 al 15 dicembre 2003;

Visti i dati di vendita comunicati dai citati operatori di comunicazioni elettroniche;

Considerato che in base ai suddetti dati è opportuno individuare cinque tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, ciascuna contenente l'ammontare del relativo stanziamento, al fine di tenere conto dei differenti volumi di vendita dei diversi operatori di comunicazioni elettroniche;

Tenuto conto che l'art. 4, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede il riconoscimento del contributo per i contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dopo il 1° dicembre 2003 e che, pertanto, stante il criterio cronologico di riconoscimento dei contributi agli utenti, è opportuno prevedere che, in fase di prima erogazione, i lotti da assegnare siano riferiti ai contratti stipulati tra il 2 dicembre 2003 e il 31 dicembre 2003;

Considerata l'opportunità, in relazione alla disponibilità dei fondi ed alla luce delle vigenti disposizioni contabili riguardanti la gestione dei contributi, di stabilire, per il rimborso agli operatori di comunicazioni elettroniche, una prima liquidazione nella misura del 50 per cento dei contributi riconosciuti, liquidando il rimanente 50 per cento a seguito della compensazione finanziaria di cui all'art. 5, comma 11, del citato decreto 30 dicembre 2003;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del citato decreto 30 dicembre 2003, occorre stabilire il formato elettronico del documento contenente i dati identificativi dei beneficiari che hanno usufruito del contributo, della data dei relativi contratti di fornitura del servizio di accesso a larga banda ad Internet e dell'operatore che fornisce il servizio stesso;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei lotti

1. Le tipologie dei lotti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto 30 dicembre 2003 sono così stabilite:

1) lotto A1 - relativo a n. 40.000 contributi per uno stanziamento pari a 3.000.000 euro;

2) lotto B1 - relativo a n. 10.000 contributi per uno stanziamento pari a 750.000 euro;

3) lotto C1 - relativo a n. 2.000 contributi per uno stanziamento pari a 150.000 euro;

4) lotto D1 - relativo a n. 500 contributi per uno stanziamento pari a 22.500 euro;

5) lotto E1 - relativo a n. 100 contributi per uno stanziamento pari a 7.500 euro.

2. In fase di prima assegnazione i lotti di cui al comma 1 sono riferiti ai contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dal 2 dicembre 2003 al 31 dicembre 2003 compresi. Per eventuali successive assegnazioni le tipologie di cui al comma 1 sono modificate o confermate con provvedimento ministeriale in relazione all'andamento dell'erogazione dei contributi, ferma restando la facoltà degli operatori di comunicazioni elettroniche di richiederne la modifica con istanza debitamente documentata.

Art. 2.

Formato del documento elettronico

1. Il documento elettronico contenente gli estremi degli abbonamenti al servizio di accesso a larga banda ad Internet di cui all'art. 5, comma 4, del citato decreto 30 dicembre 2003, deve essere fornito al Ministero delle comunicazioni dai soggetti assegnatari dei lotti di autorizzazioni preventive secondo il formato elettronico stabilito nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L'assegnazione del lotto di autorizzazioni preventive a ciascun operatore avviene mediante posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo comunicato dall'operatore medesimo ai sensi del successivo comma 3. Il messaggio di posta elettronica è accompagnato da un foglio elettronico relativo al lotto assegnato predisposto dal Ministero delle comunicazioni, contenente l'identificativo dell'operatore, il numero progressivo del lotto, le funzioni di controllo ed il contenuto dei campi relativi all'identificazione dell'operatore e del lotto. Il foglio elettronico va compilato a cura dell'operatore assegnatario del lotto, con i dati degli utenti destinatari del contributo e va mantenuto nell'area FTP del sistema informativo dell'operatore medesimo. I dati che, in sede di controllo da parte del Ministero delle comunicazioni, risultino affetti da errori, anche formali, non danno luogo al riconoscimento del contributo per il relativo contratto di abbonamento. È fatta salva la possibilità, per gli operatori, di reinserire opportunamente corretti tali dati in un successivo lotto ove disponibile.

3. Gli operatori di comunicazioni elettroniche, all'atto della richiesta di assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive di cui all'art. 5, comma 2, del citato decreto 30 dicembre 2003, sono tenuti a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica al fine di consentire l'invio da parte del Ministero delle comunicazioni di tutte le comunicazioni relative alla gestione dei contributi oggetto di assegnazione, gli indicativi informatici (indirizzo IP statico e password) del proprio sistema informativo nonché le coordinate bancarie (ABI, CAB e CIN) e gli elementi identificativi necessari per il rimborso dei contributi corrisposti.

4. La richiesta di assegnazione del lotto di autorizzazioni preventive, comprensiva delle informazioni di cui al precedente comma, deve essere inoltrata a mezzo di raccomandata, entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al seguente indirizzo: Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione VII - Piano 7° - Stanza n. 774 - Viale America n. 201 - Roma.

Art. 3.

Indirizzo di posta elettronica

1. Le comunicazioni che gli operatori di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad inviare mediante posta elettronica secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del citato decreto 30 dicembre 2003, devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica che verrà comunicato a ciascun operatore dalla Direzione generale concessioni e autorizzazioni del Ministero delle comunicazioni. Gli operatori sono tenuti a non divulgare a terzi l'indirizzo comunicato.

Art. 4.

Liquidazione dei contributi riconosciuti

1. Il rimborso agli operatori di comunicazioni elettroniche dei contributi riconosciuti per il periodo di riferimento di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, decorrente dal 2 dicembre 2003 al 31 dicembre 2003 compreso, è liquidato secondo la disponibilità del fondo stanziato e seguendo l'ordine cronologico delle date di sottoscrizione degli abbonamenti.

Nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto 30 dicembre 2003 è liquidato, nella misura del 50 per cento, il rimborso dei contributi riconosciuti. Il rimanente 50 per cento è liquidato a seguito della compensazione finanziaria di cui all'art. 5, comma 11, del citato decreto 30 dicembre 2003.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ARIA

ALLEGATO 1

Formato del documento elettronico per il riscontro di un lotto dei contributi

Il file ha il formato di un foglio elettronico in cui le righe costituiscono ciascuna un record rappresentante un contratto stipulato ed il relativo contributo; le colonne costituiscono i campi identificativi dei contratti.

Il file , riferito a ciascun lotto, è inviato dal Ministero delle Comunicazioni, predisposto con le funzioni di controllo ed il contenuto dei campi relativi all'identificazione dell'operatore e del lotto, a ciascun operatore insieme all'autorizzazione al lotto medesimo.

I file inviati, devono essere popolati a cura degli Operatori con i dati degli utenti e mantenuti, a cura degli Operatori stessi , in proprie aree FTP, accessibili dall'esterno in sola lettura e tramite password.

I controlli formali sul contenuto dei campi del file, effettuati da funzioni del foglio elettronico , sono i seguenti:

- ID_contratto : non può essere vuoto (eventualmente può coincidere con il CLI di riferimento);
- **Data_contratto : nella prima fase di assegnazione dei lotti deve essere compresa tra il 2/12/2003 e il 31/12/2003;**
- Tipo_U (TIPOLOGIA_UTENTE): inserire P per "persona fisica"; A per "azienda"; I per "ditta individuale";
- Codice Fiscale : verifica della congruità in caso di utente persona fisica o ditta individuale;
- Partita IVA verifica della congruità in caso di utente "azienda" ;
- CLI: non può essere vuoto e può contenere al massimo undici cifre di cui la prima deve essere 0;
- CAP: non può essere vuoto ed ha una lunghezza fissa pari a 5 numeri;
- Tipo_C (TIPOLOGIA _CONTRIBUTO): inserire BL per contributi per apparati a larga banda via Internet;
- Tipo_P (TIPOLOGIA_POSSESSO): inserire A per acquisto; N per noleggio; C per comodato;
- Flag che segnala l'attivazione utenza al momento dell'invio del lotto (1=utenza attivata, 0=Non attivata) Il campo non può essere vuoto. La non attivazione non preclude la prima erogazione del contributo (pari al 50%) salvo storno trascorso il termine di 120 giorni.

Tali controlli vengono raccolti nel campo FLAG. Se questo restituisce "Errore!" nelle colonne adiacenti comparirà almeno un motivo visualizzato con "0".

Nella tabella seguente viene fornita la descrizione dettagliata dei campi previsti, seguendo la simbologia delle colonne in un file di foglio elettronico . Il formato campo delle colonne deve rigorosamente rispettare la descrizione stessa.

Colonna	Identificativo del campo	Formato	Descrizione
A	CO	Testo	Il **codice operatore** (OP_ID) che il Ministero delle comunicazioni ha definito per identificare le aziende di comunicazioni elettroniche operanti in Italia . Nel caso degli ISP viene fornito un codice di riferimento . I codici sono uguali per tutti i record e sono forniti insieme ad ogni file .
B	ID_L	Testo	Numero da 001 a 999, che identifica univocamente il lotto ed è uguale per tutti i record. Viene fornito insieme ad ogni file .
C	C_L	Numero	Numero dei contributi assegnati in autorizzazione preventiva , uguale per tutti i record. Viene fornito insieme ad ogni file .
D	N_L	Numero	Numero dei record effettivamente presenti nel file, uguale per tutti i record del lotto . Viene fornito dall'operatore.
E	ID_contratto	Testo	Campo che consente, da solo o in unione con il campo CO, di identificare univocamente il contratto. Può coincidere anche con il CLI di riferimento associato all'accesso LB.
F	Data_contratto	Data	Nel formato gg/mm/aaaa
G	Tipo_U	Testo	Un carattere alfanumerico, P, A, I, che distingua rispettivamente "persona fisica", "azienda", o "ditta individuale". Se = P, vanno riempiti

Colonna	Identificativo del campo	Formato	Descrizione
G	Tipo_U	Testo	Un carattere alfanumerico, P, A, I, che distingua rispettivamente "persona fisica", "aziendá", o "ditta individuale". Se = P, vanno riempiti i campi da H) a K) in alternativa ai campi L) e M). Se = A, vanno riempiti i campi L) e M) in alternativa ai campi da H) a K). Se = I possono essere riempiti i campi ritenuti opportuni
H	NOME	Testo	Campo testo, non può contenere numeri
I	COGNOME	Testo	Campo testo, non può contenere numeri
J	COD_FISCALE	Testo	Campo che segue le specifiche del codice fiscale
K	Irr_CF	Numero	Campo con valore binario, 1 se il codice fiscale è riscontrabile, 0 se è anomalo (omocodia)
L	RAGIONE_SOCIALE	Testo	Campo testo, può contenere qualsiasi carattere
M	P_IVA	Testo	Campo che segue le specifiche del codice partita IVA
N	CLI	Testo	Indicativo del CLI di riferimento associato all'accesso LB così composto: prima cifra 0 (numerazione per servizi geografici); identificativo di distretto telefonico (massimo tre numeri) ; numero telefonico . Non è consentito alcun carattere di separazione o spazio tra i numeri. Campo testo, può contenere al massimo undici cifre.
O	CAP	Testo	Si riferisce al luogo di installazione dell'apparato d'utente e deve essere identico a quello citato nel campo indirizzo. Campo testo di lunghezza fissa uguale a 5; può contenere solo numeri interi.
P	Indirizzo	Testo	Indirizzo postale completo del luogo di installazione dell'apparato d'utente che fa fede per le verifiche da parte del Ministero delle comunicazioni. Campo testo.
Q	Tipo_C	Testo	Valore ammesso: BL = banda larga
R	Tipo_P	Testo	Un carattere alfanumerico, A, N, C, che distingua rispettivamente "acquisto", "noleggio" o "comodato" .
S	C_v1	Generale	Riservato
T	C_v2	Generale	Riservato
U	C_v3	Generale	Flag che segnala l'attivazione utenza al momento dell'invio del lotto: **1=utenza attivata 0=Non attivata**
V	C_v4	Generale	Riservato (verà utilizzato successivamente)
W	Campo vuoto 5	Generale	Attualmente non utilizzato
X	Campo vuoto 6	Generale	Attualmente non utilizzato
Y	Campo vuoto 7	Generale	Attualmente non utilizzato
Z	N_riga	Testo	Riporta il numero di riga del foglio elettronico.Viene fornito insieme ad ogni file.
AA	FLAG	Generale	Indica la correttezza dei campi: campo con valore binario, "OK" o "Errore!", calcolato dalle funzioni e macro associate al file Excel. Se ="Errore!" almeno un campo non è formalmente corretto. Realizzato come prodotto logico dei campi di controllo descritti appresso.
AB	Chk ID_Contratto	Generale	ID_contratto : non può essere vuoto
AC	Chk Data	Generale	Data_contratto : **compresa tra il 2/12/2003 e il 31/12/2003**
AD	Chk Tipo_U	Generale	Tipo_U (TIPOLOGIA_UTENTE): P, A, I, "persona fisica", "azienda", o "ditta individuale"
AE	Chk CF&PIVA	Generale	Codice Fiscale e Partita IVA : verifica congruità.
AF	Chk CLI	Generale	CLI: non può essere vuoto e può contenere solo numeri
AG	Chk CAP	Generale	CAP: lunghezza pari a 5 numeri
AH	Chk Tipo_C	Generale	Tipo_C (TIPOLOGIA _CONTRIBUTO): BL o DVB-T
AI	Chk Tipo_P	Generale	Tipo_P (TIPOLOGIA_POSSESSO): A, N, C "acquisto", "noleggio" o "comodato".
AJ	Campo vuoto a	Generale	Attualmente non utilizzato. Disponibile per ulteriori controlli

04A01914

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 gennaio 2004.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Polonia quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Vista l'istanza dell'11 agosto 2003 del sig. Bogdan Oskroba, cittadino polacco, nato a Glowno il 5 maggio 1959, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Polonia nel 2000, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico;

Considerato che dalla documentazione prodotta è emerso che il sig. Bogdan Oskroba risulta aver maturato congrua esperienza successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prescrive che il riconoscimento del titolo professionale sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale (esame orale);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 23 ottobre 2003, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa;

Sentito il rappresentante di categoria presente alla riunione;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma;

Vista la nota del 21 gennaio 2004, con cui la provincia di Roma ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della prova attitudinale;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bogdan Oskroba nato a Glowno il 5 maggio 1959, cittadino polacco, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale in lingua polacca.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale di cui in premessa da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 gennaio 2004

Il dirigente: SERENO

ALLEGATO *A*

Svolgimento della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 da parte del sig. Bogdan Oskroba.

La misura compensativa finalizzata all'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico, consiste nell'acquisizione, da parte del sig. Bogdan Oskroba, nato a Glowno il 5 maggio 1959, residente a Glowno (Polonia) e domiciliato a Roma, della formazione richiesta dalla legislazione italiana come previsto dall'art. 2 del decreto n. 229/2002.

Tenuto conto che il sig. Bogdan Oskroba risulta essere un «professionista» già qualificato in Polonia in lingua polacca, le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

organizzazione e legislazione turistica;

nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;

tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà al sig. Bogdan Oskroba un attestato valido per l'esercizio della professione.

04A01797

DECRETO 30 gennaio 2004.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica slovacca quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Vista l'istanza del 14 settembre 2003 della sig.ra Marta Kacerikova Cambareri, cittadina italiana, nata a Velke Uherce il 12 giugno 1948, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella Repubblica slovacca nel 2002, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico;

Considerato che dalla documentazione prodotta è emerso che la sig.ra Marta Kacerikova Cambareri risulta aver maturato congrua esperienza successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto che l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prescrive che il riconoscimento del titolo professionale sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale (esame orale);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 23 ottobre 2003, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa;

Sentito il rappresentante di categoria presente alla riunione;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della provincia di Roma;

Vista la nota del 21 gennaio 2004, con cui la provincia di Roma ha fornito indicazioni in ordine ai contenuti della prova attitudinale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Marta Kacerikova Cambareri, nata a Velke Uherce il 12 giugno 1948, cittadina italiana è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue slovacca e italiana.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento della prova attitudinale di cui in premessa da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 gennaio 2004

Il dirigente: SERENO

ALLEGATO *A*

Svolgimento della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 da parte della sig.ra Marta Kacerikova Cambareri.

La misura compensativa finalizzata all'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Marta Kacerikova Cambareri, nata a Velke Uherce il 12 giugno 1948 e residente a Roma, della formazione richiesta dalla legislazione italiana come previsto dall'art. 2 del decreto n. 229/2002.

Tenuto conto che la sig.ra Marta Kacerikova Cambareri risulta essere un «professionista» già qualificato nella Repubblica slovacca nelle lingue slovacca e italiana, le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

organizzazione e legislazione turistica;

nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;

tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Marta Kacerikova Cambareri un attestato valido per l'esercizio della professione.

04A01798

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 9 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici locali di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, che all'art. 10 che modifica le norme succitate;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici dei predetti dipartimenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Viste le note n. 8605 del 2 febbraio 2004, n. 2750, del 29 gennaio 2004, n. 7563, del 29 gennaio 2004, n. 2865, del 19 gennaio 2004 e n. 861, del 29 gennaio 2004 con le quali i relativi Uffici di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine e Maniago hanno comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 16 gennaio 2004, causa adesione allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali;

Visto il parere favorevole del Garante del contribuente del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001, all'emissione del decreto di mancato funzionamento a causa dello sciopero del personale degli Uffici locali del 16 gennaio 2004;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine e Maniago è accertato per il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 9 febbraio 2004

Il direttore regionale: LATTI

04A01656

DECRETO 9 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici locali di Monfalcone e Tolmezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, che all'art. 10 che modifica le norme succitate;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici dei predetti dipartimenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Viste le note n. 2240 del 5 febbraio 2004, n. 3473, del 6 febbraio 2004, con le quali i relativi uffici di Monfalcone e Tolmezzo hanno comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 16 gennaio 2004, causa adesione allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali;

Visto il parere favorevole del Garante del contribuente del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001, all'emissione del decreto di irregolare funzionamento a causa dello sciopero del personale degli Uffici locali del 16 gennaio 2004;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate di Monfalcone e Tolmezzo è accertato per il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 9 febbraio 2004

Il direttore regionale: LATTI

04A01657

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Firenze 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione della agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 22 gennaio 2004, prot. n. 3227, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Firenze 2 ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 gennaio 2004, prot. n. 51/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Firenze 2, il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale f.f.: PETRERA

04A01408

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrare n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle Agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle Agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 23 gennaio 2004, prot. n. 3919, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Pistoia ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 gennaio 2004 prot. n. 56/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Pistoia, il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale f.f.: PETRERA

04A01409

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Sansepolcro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 19 gennaio 2004, prot. n. 344, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Sansepolcro, ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 gennaio 2004, prot. n. 57/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Sansepolcro, il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale f.f.: PETRERA

04A01410

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrare n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 23 gennaio 2004, prot. n. 1473, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Carrara ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 gennaio 2004, prot. n. 49/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Carrara, il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale f.f.: PETRERA

04A01411

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali protocollo n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 23 gennaio 2004, prot. n. 3103, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Arezzo ha comunicato che nella giornata del 16 gennaio 2004, l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata, a causa sciopero nazionale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 28 gennaio 2004, prot. n. 50/04 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Arezzo, il giorno 16 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Firenze, 28 gennaio 2004

Il direttore regionale f.f.: PETRERA

04A01500

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio circoscrizionale Napoli 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato a far data dal 19 gennaio 2004 la fine dell'irregolare funzionamento, che si protrae ininterrottamente dal giorno 30 dicembre 2002, dell'ufficio circoscrizionale Napoli 2.

Motivazioni.

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che per l'ufficio circoscrizionale di Napoli 2, dal 30 dicembre 2002, data della sua attivazione, ha avuto inizio l'irregolare collegamento in rete. Contestualmente e progressivamente, in epoche successive senza soluzione di continuità, si sono verificate criticità gestionali conseguenti al cablaggio della nuova rete informatica, agli interventi con opere edili per sistemazioni strutturali, nonché interventi di impiantistica generale e speciale su tutte le consistenze immobiliari assegnate all'ufficio stesso. Pertanto, lo stesso non ha potuto svolgere le attività connesse ai servizi d'istituto, segnatamente quelli serviti dai supporti informatici, così come si evince dal dispositivo direttoriale di inizio dell'irregolare funzionamento n. 45/2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

Con nota prot. 942 del 19 gennaio 2004 il dirigente del predetto Ufficio ha comunicato che a far data dal 19 gennaio 2004 sono cessate le cause ostative al regolare funzionamento dello stesso. Il Garante del contribuente, nuovamente interpellato, con propria nota prot. n. 86 del 28 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32 art. 10, lettera *b).*

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A01504

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio circoscrizionale Napoli 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato a far data dal 15 gennaio 2004 la fine dell'irregolare funzionamento, che si protrae ininterrottamente dal giorno 30 dicembre 2002, dell'ufficio circoscrizionale Napoli 3.

Motivazioni.

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che per l'ufficio circoscrizionale di Napoli 3, dal 30 dicembre 2002, data della sua attivazione, ha avuto inizio l'irregolare collegamento in rete. Contestualmente e progressivamente, in epoche successive

senza soluzione di continuità, si sono verificate criticità gestionali conseguenti al cablaggio della nuova rete informatica, agli interventi con opere edili per sistemazioni strutturali, nonché interventi di impiantistica generale e speciale su tutte le consistenze immobiliari assegnate all'ufficio stesso. Pertanto, lo stesso non ha potuto svolgere le attività connesse ai servizi d'istituto, segnatamente quelli serviti dai supporti informatici, così come si evince dal dispositivo direttoriale di inizio dell'irregolare funzionamento n. 45/2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

Con nota prot. 1616 del 19 gennaio 2004 il dirigente del predetto ufficio ha comunicato che a far data dal 15 gennaio 2004 sono cessate le cause ostative al regolare funzionamento dello stesso. Il Garante del contribuente, nuovamente interpellato, con propria nota prot. n. 84 del 28 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A01507

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio circoscrizionale Napoli 4.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato a far data dal 19 gennaio 2004 la fine dell'irregolare funzionamento, che si protrae ininterrottamente dal giorno 30 dicembre 2002, dell'ufficio circoscrizionale Napoli 4.

Motivazioni.

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che per l'ufficio circoscrizionale di Napoli 4, dal 30 dicembre 2002, data della sua attivazione, ha avuto inizio l'irregolare collegamento in rete. Contestualmente e progressivamente, in epoche successive senza soluzione di continuità, si sono verificate criticità gestionali conseguenti al cablaggio della nuova rete informatica, agli interventi con opere edili per sistemazioni strutturali, nonché interventi di impiantistica generale e speciale su tutte le consistenze immobiliari assegnate all'ufficio stesso. Pertanto, lo stesso non ha potuto svolgere le attività connesse ai servizi d'istituto, segnatamente quelli serviti dai supporti informatici, così come si evince dal dispositivo direttoriale di inizio dell'irregolare funzionamento n. 45/2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

Con nota prot. 1333 del 19 gennaio 2004 il dirigente del predetto Ufficio ha comunicato che a far data dal 19 gennaio 2004 sono cessate le cause ostative al regolare funzionamento dello stesso. Il Garante del contribuente, nuovamente interpellato, con propria nota prot. n. 85 del 28 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A01508

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Pagani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Pagani in data 16 gennaio 2004.

Motivazioni.

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 16 gennaio 2004, l'alta percentuale di personale dell'ufficio di Pagani partecipante allo sciopero nazionale delle agenzie fiscali, indetto dai sindacati di base, non ha permesso l'erogazione dei servizi all'utenza e gli altri compiti d'istituto. Pertanto l'ufficio non ha funzionato, così come comunicato dal dirigente dell'ufficio stesso, con propria nota del 16 gennaio 2004 prot. 1491.

Il Garante del contribuente della regione Campania, sentito al riguardo, ha espresso, con nota n. 82 del 28 gennaio 2004, parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A01404

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Aversa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Aversa in data 16 gennaio 2004.

Motivazioni.

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 16 gennaio 2004, l'alta percentuale di personale dell'ufficio di Aversa partecipante allo sciopero nazionale delle agenzie fiscali, indetto dai sindacati di base, non ha permesso l'erogazione dei servizi all'utenza e gli altri compiti d'istituto. Pertanto l'ufficio non ha funzionato, così come comunicato dal dirigente dell'ufficio stesso, con propria nota del 21 gennaio 2004 prot. 2628.

Il Garante del contribuente della regione Campania, sentito al riguardo, ha espresso, con nota n. 91 del 28 gennaio 2004, parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A01405

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Pozzuoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Pozzuoli in data 16 gennaio 2004.

Motivazioni.

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 16 gennaio 2004, l'alta percentuale di personale dell'ufficio di Pozzuoli partecipante allo sciopero nazionale delle agenzie fiscali, indetto dai sindacati di base, non ha permesso l'erogazione dei servizi all'utenza e gli altri compiti d'istituto. Pertanto l'ufficio non ha funzionato, così come comunicato dal dirigente dell'ufficio stesso, con propria nota del 16 gennaio 2004.

Il Garante del contribuente della regione Campania, sentito al riguardo, ha espresso, con nota n. 80 del 28 gennaio 2004, parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A01406

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di S. Maria Capua Vetere.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di S. Maria Capua Vetere in data 16 gennaio 2004.

Motivazioni.

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 16 gennaio 2004, l'alta percentuale di personale dell'ufficio di S. Maria Capua Vetere partecipante allo sciopero nazionale delle agenzie fiscali, indetto dai sindacati di base, non ha permesso l'erogazione dei servizi all'utenza e gli altri compiti d'istituto. Pertanto l'ufficio ha funzionato irregolarmente, così come comunicato dal dirigente dell'ufficio stesso, con propria nota del 16 gennaio 2004 prot. 1166.

Il Garante del contribuente della regione Campania, sentito al riguardo, ha espresso, con nota n. 79 del 28 gennaio 2004, parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A01407

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di S. Angelo dei Lombardi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di S. Angelo dei Lombardi in data 16 gennaio 2004.

Motivazioni

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 16 gennaio 2004, l'alta percentuale di personale dell'ufficio di S. Angelo dei Lombardi, partecipante alla sciopero nazionale delle agenzie fiscali, indetto dai sindacati di base, non ha permesso l'erogazione dei servizi all'utenza e gli altri compiti d'istituto. Pertanto l'ufficio non ha funzionato, così come comunicato dal dirigente dell'ufficio stesso, con propria nota del 16 gennaio 2004 prot. 919.

Il Garante del contribuente della regione Campania, sentito al riguardo, ha espresso, con nota n. 83 del 28 gennaio 2004, parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A01505

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Teano e sezione staccata di Sessa Aurunca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Teano e sezione staccata di Sessa Aurunca in data 16 gennaio 2004.

Motivazioni.

La disposizione del presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 16 gennaio 2004, l'alta percentuale di personale dell'ufficio di Teano e della sezione staccata di Sessa Aurunca partecipante alla sciopero nazionale delle agenzie fiscali, indetto dai sindacati di base, non ha permesso l'erogazione dei servizi all'utenza e gli altri compiti d'istituto. Pertanto l'ufficio non ha funzionato, così come comunicato dal dirigente dell'ufficio stesso, con propria nota del 16 gennaio 2004 prot. 1730.

Il Garante del contribuente della regione Campania, sentito al riguardo, ha espresso, con nota n. 78 del 28 gennaio 2004, parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 gennaio 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A01506

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Macerata e sezione staccata di Civitanova Marche.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 16 gennaio 2004, l'irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Macerata e della sezione staccata di Civitanova Marche.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 16 gennaio 2004 per lo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 2 febbraio 2004

Il direttore regionale: DE MUTIIS

04A01526

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici di Torino 1, Torino 2, Torino 3, Torino 4, Chivasso, Ciriè, Cuorgnè, Ivrea, Moncalieri, Rivarolo Canavese, Rivoli, Susa, Alessandria, Nizza Monferrato, Alba, Saluzzo, Savigliano, Novara, Arona, Domodossola, Santhià.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Art. 1.

È accertato il mancato funzionamento degli uffici di Torino 1, Torino 2, Torino 3, Torino 4, Chivasso, Ciriè, Cuorgnè, Ivrea, Moncalieri, Rivarolo Canavese, Rivoli, Susa, Alessandria, Nizza Monferrato, Alba, Saluzzo, Savigliano, Novara, Arona, Domodossola, Santhià nel giorno 16 gennaio 2004.

Art. 2.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali del pubblico impiego per l'intera giornata del 16 gennaio 2004, si è verificato il mancato funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Torino 1, Torino 2, Torino 3, Torino 4, Chivasso, Ciriè, Cuorgnè, Ivrea, Moncalieri, Rivarolo Canavese, Rivoli, Susa, Alessandria, Nizza Monferrato, Alba, Saluzzo, Savigliano, Novara, Arona, Domodossola, Santhià.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota protocollo n. SP/GB/069/2004 del 27 gennaio 2004, nulla oppone.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 4 febbraio 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A01501

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici di Casale Monferrato, Cuneo, Bra, Mondovì, Biella, Cossato, Verbania, Borgomanero, Vercelli e della direzione regionale del Piemonte.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

Art. 1.

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici di Casale Monferrato, Cuneo, Bra, Mondovì, Biella, Cossato, Verbania, Borgomanero, Vercelli e della direzione regionale del Piemonte nel giorno 16 gennaio 2004.

Art. 2.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali del pubblico impiego per l'intera giornata del 16 gennaio 2004, si è verificato l'irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Casale Monferrato, Cuneo, Bra, Mondovì, Biella, Cossato, Verbania, Borgomanero, Vercelli e della direzione regionale del Piemonte.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota protocollo n. SP/GB/069/2004 del 27 gennaio 2004, nulla oppone.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 4 febbraio 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A01502

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici locali di Genova 1, Genova 2, Genova 3, Chiavari, Imperia, La Spezia, Rapallo, Sanremo, Sarzana, Savona e della sede staccata di Finale Ligure.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici locali di Genova 1, Genova 2, Genova 3, Chiavari, Imperia, La Spezia, Rapallo, Sanremo, Sarzana, Savona nella giornata del 16 gennaio 2004.

Motivazioni.

Gli uffici locali di:

Genova 1 con nota n. 4098 del 19 gennaio 2004;
Genova 2 con nota n. 3090 del 19 gennaio 2004;
Genova 3 con nota n. 1682 del 19 gennaio 2004
Chiavari con nota n. 1423 del 19 gennaio 2004;
Imperia con nota n. 6287 del 6 febbraio 2004;
La Spezia con nota n. 3658 del 9 febbraio 2004;
Rapallo con nota n. 968 del 19 gennaio 2004;
Sanremo con nota n. 8206 del 9 febbraio 2004;
Sarzana con nota n. 2604 del 9 febbraio 2004;
Savona con nota n. 4276 del 30 gennaio 2004,

e la sede staccata di Finale Ligure con nota n. 5606 del 9 febbraio 2004 hanno comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 16 gennaio 2004 per l'intera giornata a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 2092 del 9 febbraio 2004, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 9 febbraio 2004

Il direttore regionale: VIOLA

04A01524

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento di alcuni uffici dipendenti della direzione regionale della Sicilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia:

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Cefalù, dell'ufficio locale di Modica, dell'ufficio locale di Messina, dell'ufficio locale di Agrigento, dell'ufficio locale di Giarre, dell'ufficio locale di Enna e dell'ufficio locale di Gela nel giorno 16 gennaio 2004.

2. Irregolare funzionamento di alcuni uffici dipendenti della direzione regionale della Sicilia:

2.2 È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Patti, dell'ufficio locale di Marsala e dell'ufficio locale di Vittoria nel giorno 16 gennaio 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito dell'adesione del personale degli uffici di cui sopra allo sciopero proclamato da alcune organizzazioni sindacali nel giorno 16 gennaio 2004, i medesimi, nel predetto giorno, non hanno potuto assicurare i servizi all'utenza.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'ufficio del Garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolare la fattispecie in esame.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 10 febbraio 2004

Il direttore regionale: MAZZARELLI

04A01808

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 11 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Foggia - servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003, con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961 come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Foggia prot. n. 9185/04 del 16 gennaio 2004 con la quale è stato comunicato che il giorno 16 gennaio 2004 il servizio di pubblicità immobiliare del suddetto ufficio provinciale, attesa l'assoluta impossibilità di assicurare i servizi, è rimasto chiuso a causa della adesione del personale allo sciopero proclamato in detta data;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 16 gennaio 2004 con prot. n. 75/04 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Foggia - servizio di pubblicità immobiliare nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 11 febbraio 2004

Il direttore regionale: GERBINO

04A01767

DECRETO 11 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003, con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Lecce prot. n. 6976 del 20 gennaio 2004, con la quale è stato comunicato che il giorno 15 gennaio 2004 sono rimasti chiusi gli sportelli catastali dalle ore 10,30 alle ore 11,30 e quelli ipotecari dalle ore 10 alle ore 12 a causa della partecipazione del personale ad una assemblea organizzata in detta data;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Lecce prot. n. 6880 del 19 gennaio 2004 con la quale è stato comunicato che il giorno 16 gennaio 2004 sono rimasti chiusi tutti gli sportelli ipo-catastali a causa della massiccia partecipazione del personale allo sciopero proclamato in detta data;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei servizi per il giorno 15 gennaio 2004 e il mancato funzionamento dei servizi per il giorno 16 gennaio 2004 sono dipesi da eventi di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 29 gennaio 2004 con prot. n. 152/04 e prot. n. 153/04 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

1. È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lecce - servizi catastali e servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 15 gennaio 2004, come in premessa specificato.

2. È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lecce - servizi ipo-catastali nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 11 febbraio 2004

Il direttore regionale: GERBINO

04A01768

DECRETO 11 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Brindisi - servizi di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003, con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Brindisi prot. n. 4280 del 19 gennaio 2004, con la quale è stato comunicato che il giorno 16 gennaio 2004 il servizio di pubblicità immobiliare del medesimo ufficio non ha effettuato servizio al pubblico a causa della adesione del personale allo sciopero proclamato in detta data;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 29 gennaio 2004, con prot. n. 151/04 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Brindisi - servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 16 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 11 febbraio 2004

Il direttore regionale: GERBINO

04A01769

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo all'ulteriore conferma del prefetto dott. Giancarlo Trevisone a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 2 febbraio 2004, il prefetto dott. Giancarlo Trevisone è stato ulteriormente confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta) fino al 31 dicembre 2004.

04A01869

Avviso relativo alla nomina della dott.ssa Maria Grazia Cappugi, Consigliere di Stato, a commissario straordinario del Governo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 28 gennaio 2004, la dott.ssa Maria Grazia Cappugi, consigliere di Stato, è stata confermata, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo, fino al 31 dicembre 2004.

04A01870

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Antonio da Padova in Pievetta, in Priola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Antonio da Padova in Pievetta, con sede in Priola (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di Maria V. Assunta, con sede in Priola, frazione Pievetta (Cuneo).

04A01788

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Giovanni Evangelista, in Roccaforte Mondovì

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Giovanni Evangelista, con sede in Roccaforte Mondovì (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia SS. Trinità, con sede in Roccaforte Mondovì (Cuneo).

04A01789

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Anna, in San Giorgio di Susa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2003, viene estinta la parrocchia di S. Anna, con sede in San Giorgio di Susa (Torino), frazione La Città.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Giorgio Martire, con sede in San Giorgio di Susa (Torino).

04A01790

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento e SS. Rosario, in Pannarano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2003, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento e SS. Rosario, con sede in Pannarano (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di Santa Maria a Cannavile e San Giovanni Battista, con sede in Pannarano (Benevento).

04A01791

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Fondazione di religione e di culto «Deputazione della Cappella di S. Lucia», in Siracusa.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione di religione e di culto «Deputazione della Cappella di S. Lucia», con sede in Siracusa.

04A01792

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Congregazione «Figlie di N.S. della Misericordia», in Genova

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 dicembre 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Congregazione «Figlie di N.S. della Misericordia», con sede in Genova.

04A01793

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Margherita V. e M. in Casalbono, in Cesena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 2003, viene estinta la parrocchia di S. Margherita V. e M. in Casalbono, con sede in Cesena (Forlì), fraz. Casalbono.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Pietro Ap. in Solferino, con sede in frazione Borello del comune di Cesena (Forlì).

04A01795

Riconoscimento della personalità giuridica alla Provincia italiana della Congregazione delle suore ministre degli infermi di S. Camillo, in Viareggio.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana della Congregazione delle suore ministre degli infermi di S. Camillo, con sede in Viareggio (Lucca).

04A01796

Assunzione di nuova denominazione della parrocchia «La Madonna», in Livorno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 dicembre 2003, la parrocchia «La Madonna» ha assunto la nuova denominazione di parrocchia di Santa Maria, Giulia e Francesco nella Madonna, con sede in Livorno.

04A01794

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 febbraio 2004

Dollaro USA	1,2663
Yen giapponese	136,51
Corona danese	7,4509
Lira Sterlina	0,67340
Corona svedese	9,1866
Franco svizzero	1,5758
Corona islandese	86,71
Corona norvegese	8,8230
Lev bulgaro	1,9518
Lira cipriota	0,58582
Corona ceca	32,640
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,65
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6703
Lira maltese	0,4280
Zloty polacco	4,9346
Leu romeno	40539
Tallero sloveno	237,6100
Corona slovacca	40,555
Lira turca	1680000
Dollaro australiano	1,6117
Dollaro canadese	1,6895
Dollaro di Hong Kong	9,8450
Dollaro neozelandese	1,8231
Dollaro di Singapore	2,1357
Won sudcoreano	1478,15
Rand sudafricano	8,4710

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A02043

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 80 del 22 gennaio 2004

Specialità medicinali: ECAFAST; ENTERASIN; FOSFOCIN; GLIPTIDE; IKESTATINA; LITURSOL; PROCICLIDE; UROCHINASI CRINOS; VALPINAX.

Società: Crinos S.p.a. - Via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Ecafast» «5000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 f.le - A.I.C. n. 027429087, «12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 f.le - A.I.C. n. 027429099, «5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 027429113, «12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 027429149, «Enterasin» «400 mg capsule rigide» 50 capsule - A.I.C. n. 029480011, «2 g/60 ml gel rettale» 7 contenitori monodose con erogatore - A.I.C. n. 029480023, «4 g/60 ml gel rettale» 7 contenitori monodose con erogatore - A.I.C. n. 029480035, «Fosfocin» 12 compresse orosolubili 1 g - A.I.C. n. 023492111, iv 1 fl. + 1 f. 1 g 10 ml - A.I.C. n. 023492034, im 1 fl. + 1 f. 1 g 4 ml - A.I.C. n. 023492022, 12 compresse 1 g - A.I.C. n. 023492073, «Gliptide» 30 buste 200 mg - A.I.C. n. 022002063, 30 compresse masticabili 200 mg - A.I.C. n. 022002075, flac. sospensione orale 240 ml - A.I.C. n. 022002087, «Ikestatina» «250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone da 250 mcg + 1 fiala da 2 ml - A.I.C. n. 027013046, «3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone da 3 mg + 1 fiala da 2 ml - A.I.C. n. 027013059, «Litursol» 20 compresse 150 mg - A.I.C. n. 024615078, «450 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 caspsule - A.I.C. n. 024615092, 20 compresse 300 mg - A.I.C. n. 024615080, «Prociclide iniettabile» 10 fiale 200 mg 2,5 ml - A.I.C. n. 026111029, 21 capsule 400 mg - A.I.C. n. 026111056, «Urochinasi Crinos» 25.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 026195091, «100.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 026195103, «250.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml - A.I.C. n. 026195115, «500.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml - A.I.C. n. 026195127, «1.000.000 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml - A.I.C. n. 026195139, siringa pronto uso 500.000 U.I. - A.I.C. n. 026195154, siringa pronto uso 1.000.000 U.I. - A.I.C. n. 026195166, «Valpinax» «20 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 021168012, «2 g + 0,25 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml - A.I.C. n. 021168048, «40 mg + 2,5 mg compresse rivestite con film» 40 compresse - A.I.C. n. 021168051, «4 g + 0,25 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml - A.I.C. n. 021168063, prodotti anteriormente al 20 giugno 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 261 del 29 maggio 2002 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati fino alla scadenza indicata sulle rispettive confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinkron»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 81 del 22 gennaio 2004

Specialità medicinale: SINKRON - iniett. 3 fiale 1000 mg 4 ml - A.I.C. n. 024052072.

Società DIF-INT Pharmaceutical B.V. Martinus Nijhofflaan, 2 - 2624ES Delft - (Olanda).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Sinkron», iniett. 3 fiale 1000 mg 4 ml - A.I.C. n. 024052072, prodotti anteriormente al 5 settembre 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 193 del 13 giugno 2003 possono essere dispensati fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01784

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Feloday»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 85 del 22 gennaio 2004

Specialità medicinale FELODAY - «5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. n. 027376019 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse - A.I.C. n. 027376021.

Società Astrazeneca S.p.a. - Palazzo Volta - Via F. Sforza - 20080 Basiglio (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Feloday», «5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. n. 027376019, «Feloday», «10 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse - A.I.C. n. 027376021, prodotti anteriormente al 9 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 586 del 9 dicembre 2002 possono essere dispensati fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni. Il presente provvedimento annulla il precedente provvedimento n. 705 del 19 novembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epaxal»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 92 del 28 gennaio 2004

Medicinale: EPAXAL.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39, c.a.p. 22100, Italia, codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche delle denominazioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 033024023 - «500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml varia a: «24 U.I./ 0,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 033024047 - «500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite 0,5 ml varia a: «24 U.I./ 0,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A01782

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valeriana Farmades».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 96 del 4 febbraio 2004

Specialità medicinale: VALERIANA FARMADES - «50 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 025204037.

Società: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Valeriana Farmades», 50 mg compresse rivestite 30 compresse - A.I.C. n. 025204037, prodotti anteriormente al 3 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 589 del 10 dicembre 2002 possono essere dispensati fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01783

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trosyd»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 105 del 9 febbraio 2004

Specialità medicinale: TROSYD - «20 mg/g crema vaginale» tubo 78 g - A.I.C. n. 025647025 - «100 mg ovuli» 6 ovuli - A.I.C. n. 025647076 - Lavanda vag. 0,2% 5 flac. 150 ml - A.I.C. n. 025647126.

Società: Pfizer Consumer Health Care S.r.l. - strada statale 156 km 50 - 04100 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Trosyd», «20 mg/g crema vaginale» tubo 78 g - A.I.C. n. 025647025, «Trosyd», «100 mg ovuli» 6 ovuli - A.I.C. n. 025647076, «Trosyd», lavanda vag. 0,2% 5 flac. 150 ml - A.I.C. n. 025647126, prodotti anteriormente al 13 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 381 del 22 luglio 2002 possono essere dispensati fino alla scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rocefin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 107 del 9 febbraio 2004

Medicinale: ROCEFIN

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11 - c.a.p. 20131 Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025202019 - «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 2 ml varia a: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 025202021 - «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente da 2 ml varia a: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente da 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025202033 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 2 ml varia a: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 025202045 - «500 mg polvere e solvente per soluzione intettabile per uso intramuscolare» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente da 2 ml varia a: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente da 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025202058 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml varia a: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml;

A.I.C. n. 025202060 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente da 3,5 ml varia a: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente da 3,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025202072 - «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml varia a: «250 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025202084 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml varia a: «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025202096 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 10 ml varia a: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 025202108 - «2» ev 1 fl-f perfus. rap. varia a: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 025202110 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml + kit di somministrazione varia a: «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml + kit di somministrazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente da 2 ml (A.I.C. n. 025202021), «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente da 2 ml (A.I.C. n. 025202045), «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente da 3,5 ml (A.I.C. n. 025202060), «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml (A.I.C. n. 025202072), «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml (A.I.C. n. 025202084), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A01781

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tegretol»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 117 del 9 febbraio 2004

Medicinale: TEGRETOL

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, largo Umberto Bocconi, 1 - c.a.p. 21040 Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 020602013 - 50 compresse 200 mg varia a: «200 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 020602025 - 30 compresse 400 mg varia a: «400 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 020602037- 1 flac. sciroppo 250 ml 2%BB varia a: «bambini sciroppo» 1 flacone;

A.I.C. n. 020602049 - «CR» 30 compresse 200 mg varia a: «200 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse;

A.I.C. n. 020602052 - «CR» 30 compresse 400 mg varia a: «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01779

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fungizone»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 118 del 9 febbraio 2004

Medicinale: FUNGIZONE

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta - Latina, via del Murillo km 2,800 - c.a.p. 04010 Italia, codice fiscale n. 00082130592.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 015050014 - «50 mg/15 ml polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone varia a: «50 mg/15 ml polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01780

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perdipina»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 119 del 9 febbraio 2004

Medicinale: PERDIPINA

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Carugate - Milano, via Delle Industrie, 2 - c.a.p. 20061 - Italia, codice fiscale n. 04754860155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026018010 - 30 confetti 20 mg (sospesa) varia a: «20 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 026018022 - 50 confetti 20 mg varia a: «20 mg compresse rivestite» 50 compresse;

A.I.C. n. 026018034 - «retard» 30 capsule 40 mg varia a: «40 mg capsule a rilascio modificato» 30 capsule.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «30 confetti 20 mg» (A.I.C. n. 026018010), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca dello sospensione.

04A01778

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo al decreto direttoriale 18 dicembre 2003, recante: «Iscrizione di varietà di mais nel registro nazionale delle specie agrarie».

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2003, alla pag. 24, in corrispondenza del codice 008542, la denominazione «Kodipac», leggasi: «Codipac».

04A01771

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Comunicato alle S.o.a. e alle Stazioni appaltanti recante criteri cui devono uniformarsi le S.o.a. in materia di riconoscimento del requisito di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

Con decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, è stato prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di qualificazione di cui al comma 5 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la cui scadenza interviene prima di tale data; inoltre nell'ambito dell'accordo MLA IAF (EA) sono state modificate le norme ISO 9000:1994 ed adottate le nuove norme ISO 9001:2000.

Sussiste pertanto la necessità di coordinare le disposizioni del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, con le disposizioni in materia di certificazione di qualità.

In data 18 novembre 2003 il Sincert ha indicato a tutti a gli organismi di certificazione accreditati disposizioni tese a regolare la gestione delle certificazioni rilasciate sulla base delle norme ISO 9000:1994, ma ha rimesso all'Autorità la valutazione in merito e deferito la formulazione di indicazioni definitive.

Il Consiglio nell'adunanza del 28 gennaio 2004 ha ritenuto che detto coordinamento non può che attuarsi con il riconoscimento della validità sia delle attestazioni che delle certificazioni e dichiarazioni di qualità.

Ne segue che le certificazioni del sistema di qualità e le dichiarazioni del possesso degli elementi del sistema di qualità rilasciate, sulla base delle norme ISO 9000:1994, prima del 15 dicembre 2003 hanno validità fino al termine del 30 aprile 2004.

Costituisce diretta conseguenza da quanto sopra che le attestazioni di qualificazione rilasciate dopo il suddetto termine, come nuove attestazioni o come conferma a seguito della verifica triennale di cui alla legge 1º agosto 2002, n. 166, potranno essere rilasciate soltanto se l'impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione del possesso degli elementi del sistema di qualità conforme alle nuove norme ISO 9001/2000 e ciò ove il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione del possesso degli elementi del sistema di qualità sia obbligatorio ai fini della qualificazione dell'impresa.

04A01773

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano ha nominato, con propria deliberazione n. 26 del 27 gennaio 2004, il dott. Martin Ferrari, dirigente della ripartizione V - Anagrafe camerale, Conservatore del registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

04A01807

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 28 gennaio 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e del territorio, recante: «Disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Services).». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 44, all'art. 2, comma 1, dove è scritto: «... per migliorare la prevenzione e l'*individuarne* dell'inquinamento causato dalle navi.», leggasi: «... per migliorare la prevenzione e l'*individuazione* dell'inquinamento causato dalle navi.».

04A01819

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401046/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (*G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77